



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile, e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”.

Relazione illustrativa

Il presente disegno di legge contiene disposizioni urgenti, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, del 21 giugno 2024, recante: “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024, n. 153, al fine di individuare sul territorio della Regione Autonoma della Sardegna le aree e le superfici idonee e non idonee all’installazione di impianti di energia a fonti rinnovabili.

Il richiamato art. 20, comma quarto, del d.lgs. n. 199 del 2021 attribuisce, infatti, al legislatore regionale il compito di individuare le “aree idonee” entro centottanta giorni dall’entrata in vigore dei decreti del Ministro della transizione ecologica, subordinando tale opera di individuazione ai principi e ai criteri dettati da “linee guida” contenute nei suddetti decreti. Considerato che il D.M. 21 giugno 2024 è entrato in vigore il 3 luglio (giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), il termine dei centottanta giorni per l’adozione della legge regionale sulle “aree idonee” spira nella prima di settimana di gennaio 2025. Di qui la necessità di avviare rapidamente l’iter legislativo di esame e approvazione del DDL, onde scongiurare il rischio che sia esercitato il potere statale sostitutivo ai sensi dell’art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Nonostante l’art. 20, comma quarto, del d.lgs. n. 199/2021 faccia espressamente riferimento soltanto alle “aree idonee”, tuttavia il primo comma del medesimo articolo determina l’ambito materiale di competenza dei decreti del Ministro della transizione ecologica affidando a essi il compito di definire “principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee”, con ciò facendo implicitamente intendere che il legislatore regionale non dovrà limitarsi a indicare soltanto le prime, dovendo altresì delimitare pure le “aree non idonee”. La suddetta ricostruzione è avvalorata dall’art. 1, comma secondo, lett. a), b), c), d), del D.M. 21 giugno 2024, il quale elenca le tipologie di superfici e aree che la legge regionale dovrà definire, secondo la seguente tassonomia: a) superfici e aree idonee, b) superfici e aree non idonee, c) superfici e aree ordinarie, d) aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.

In particolare, le «aree idonee» sono quelle nelle quali i procedimenti autorizzativi sono semplificati e più rapidi, le «aree ordinarie» quelle soggette a regimi autorizzativi ordinari, le «aree non idonee» quelle incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti FER, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera b) del D.M. del 21.06.2024 ed individuate sulla base dei criteri di cui dal par. 17 e dall’Allegato 3 del D.M. n. 219 del 2010) e, infine, rimangono le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Se ne evince che alle Regioni è affidato non soltanto il compito di individuare le “aree idonee”, da assoggettare a regime autorizzatorio semplificato, ma anche le “aree non idonee”, in cui vietare



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

l'installazione di impianti di determinate tipologie di impianti, distinte per taglia, fermo restando che ogni altra area (in cui non vige il divieto di impianti fotovoltaici con moduli a terra) è residualmente soggetta al regime autorizzatorio ordinario e può, quindi, ospitare l'installazione di impianti.

Al duplice compito di definire sia le "aree idonee" che quelle "non idonee" all'installazione degli impianti FER corrisponde una duplicità di obiettivi fondamentali perseguiti dal presente disegno di legge: da un lato, mediante l'indicazione delle "aree idonee", soggette a regime autorizzatorio agevolato, favorire la transizione energetica verso l'uso preponderante delle fonti rinnovabili, a difesa delle condizioni ecologiche e climatiche, coerentemente con l'art. 9, primo e secondo periodo, della Costituzione e in ossequio al principio (di derivazione europea) della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile; dall'altro lato, mediante la definizione delle "aree non idonee", di regola sottratte all'installazione di impianti, tutelare il patrimonio paesaggistico, archeologico, storico-culturale, ambientale di cui il territorio sardo è ricco.

Merita inoltre osservare che il legislatore sardo può perseguire la seconda finalità fondamentale sopraddezza non soltanto svolgendo i principi di legge statale e le linee guida nell'esercizio della competenza legislativa concorrente ex art. 117, terzo comma, della Costituzione (e ai sensi dell'art. 20, comma quarto, del dlgs 199/2021), ma anche attingendo al novero delle competenze statutarie, e in particolare esercitando la potestà legislativa primaria di cui all'art. 3, lett. f, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo "Statuto Speciale della Regione Sardegna", per come specificata e integrata dal Capo III del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna).

D'altronde, come si evince dalla giurisprudenza costituzionale, «l'attribuzione allo Stato della competenza a porre i principi fondamentali della materia "energia" non annulla quella della Regione Sardegna a tutelare il paesaggio, così come la competenza regionale in materia paesaggistica non rende inapplicabili alla medesima Regione i principi di cui sopra» (sent. 224 del 2012). In particolare, nei confronti della Regione Sardegna, in quanto speciale, «non sono ammissibili vincoli puntuali e concreti» discendenti da Linee Guida (sentt. 275 del 2011 e 224 del 2012). Ne discende che il legislatore sardo beneficia di margini discrezionali più ampi nella definizione delle «aree non idonee» in relazione alle quali vietare l'installazione di impianti da FER e che possa, quindi, legittimamente «ipotizzare particolari limitazioni alla diffusione dei suddetti impianti», come ha chiarito la Corte costituzionale, la quale peraltro aggiunge che «ove la scelta (delle aree non idonee, ndr) debba essere operata da Regioni speciali, che possiedono una competenza legislativa primaria in alcune materie (...) l'ampiezza e la portata delle esclusioni deve essere valutata non alla stregua dei criteri generali validi per tutte le Regioni, ma in considerazione dell'esigenza di dare idonea tutela agli interessi sottesi alla competenza legislativa statutariamente attribuita» (sent. 224 del 2012).

L'articolo 1, recante disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili prevede le finalità della norma, riconducibili al rispetto degli obblighi nazionali e internazionali in materia di transizione energetica, con particolare riferimento agli obiettivi di cui alla Tabella A, articolo 2 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, nel rispetto del riparto competenziale di cui all'articolo 9, primo e secondo periodo della Costituzione, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 3, lettere m) e n), articolo 4, lettera e) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante "Statuto Speciale della Regione Sardegna" nonché delle disposizioni di cui al DPR del 22 maggio 1975, n. 480.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tra le finalità della presente legge, oltre che quella di fornire una pianificazione territoriale conforme al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, si fa riferimento alla necessità di massimizzare le aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2 del decreto ministeriale di cui alla lettera a), ma, al contempo, di garantire le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

I commi dal 4 al 11 dettano disposizioni puntuali circa l'individuazione delle aree idonee, non idonee e ordinarie delle rispettive taglie e tipologie d'impianti FER. Il comma 4 individua le aree non idonee rimandando agli allegati A, B, C, D ed E, prevedendo il divieto di realizzazione di specifiche taglie e tipologie di impianti, in conformità alla definizione di aree non idonee di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024, secondo cui le "aree non idonee sono e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219". Infatti, gli allegati A, B, C, D ed E, nell'individuare le aree non idonee, oltre che rispettare pedissequamente le suddette modalità di individuazione, specificano ulteriormente le aree di cui al DM 10 settembre 2010, Allegato 3, lettera f). Inoltre, lo stesso comma 4 disciplina la sorte dei procedimenti in corso o già conclusi al momento dell'entrata in vigore della legge. I procedimenti non ancora conclusi non potranno proseguire se i relativi impianti sono in contrasto con la normativa sopravvenuta di cui alla presente legge. I provvedimenti autorizzatori già emanati, aventi ad oggetto impianti che ricadono nelle aree non idonee, sono privi di efficacia se l'esecuzione dei lavori di realizzazione non ha avuto inizio ovvero non ha comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi.

Il comma 5 individua le aree idonee, rimandando all'allegato F. Il comma 6, individua le aree ordinarie e disciplina un criterio di risoluzione di eventuali dicotomie relative ai casi in cui un progetto d'impianto ricada in un sito ricompreso sia in area ordinaria che area non idonea. Il comma 7, invece, disciplina il criterio di risoluzione di eventuali dicotomie relative ai casi in cui un progetto d'impianto ricada in un sito ricompreso sia in area idonea che area non idonea. I commi da 8 a 11, invece, dettano disposizioni puntuali sulle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti off-shore, con particolare riferimento alle opere di connessione a terra degli impianti medesimi.

L'articolo 2, al comma 1, prevede a decorrere dal 2025 l'istituzione di un fondo, alimentato con risorse regionali, nazionali e europee, con una dotazione iniziale per gli anni 2025-2030 pari a complessivi euro 678.000.000, di cui euro 50.000.000 nel 2025, euro 70.000.000 nel 2026 ed euro 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 per la concessione di misure di incentivo finalizzate al sostegno di interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica destinati all'autoconsumo e individuando, genericamente, una serie di soggetti potenzialmente beneficiari: le persone fisiche, le imprese, i professionisti, le comunità energetiche, nonché gli enti pubblici regionali e territoriali. Oltre già menzionato criterio soggettivo, che individua la potenziale platea di soggetti beneficiari, il medesimo comma individua



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

anche un criterio oggettivo, ossia quali aree e superfici sono potenzialmente idonee a beneficiare dell'incentivo medesimo: le superfici di copertura degli edifici ad uso abitativo ubicati nel territorio regionale e nella disponibilità dei residenti in Sardegna, i manufatti edili nella disponibilità delle imprese aventi sede operativa in Sardegna, ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati ubicati nel territorio regionale, i manufatti edili ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati nella disponibilità degli enti locali e degli enti di aria vasta, nonché i manufatti edili, ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati nella disponibilità degli enti regionali pubblici e territoriali. Le suddette aree o superfici devono comunque rispettare le previsioni degli strumenti urbanistici, nel rispetto delle eventuali prescrizioni tipologiche dettate, al fine di un loro corretto inserimento architettonico, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'allegato F.

Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che gli incentivi finanziari siano concessi con procedimento valutativo a seguito di emissione di bando, da approvare con deliberazione della Giunta regionale, il quale definisce il riparto delle misure di aiuto per ogni categoria, l'individuazione dei soggetti attuatori della misura, i criteri e le priorità di attribuzione dei benefici con riferimento ad ogni specifica categoria anche in considerazione delle eventuali misure di aiuto regionali e nazionali di cui i possibili destinatari siano già stati beneficiari.

L'articolo 3 introduce misure per semplificare e accelerare la promozione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in aree non idonee, permettendo agli enti locali di presentare alla Giunta regionale istanze per realizzazione dei singoli impianti, anche se ciò richiede modifiche urbanistiche al fine di garantire, da un lato uno strumento di flessibilità, dall'altro lato un coinvolgimento continuo e costante delle comunità locali

L'articolo 3, al comma 3 prevede che l'istanza deve essere approvata con delibera dal rispettivo Consiglio Comunale previo processo partecipativo, denominato "Dibattito Pubblico", che coinvolge le popolazioni dei Comuni il cui territorio sia interessato dall'intervento. Il medesimo comma prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce criteri e procedure del Dibattito Pubblico, nonché i meccanismi e le modalità di coinvolgimento delle popolazioni interessate. Infine, il comma 4, disciplina che l'istanza di cui al comma 1 sia proposta all'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica. Sull'istanza delibera la Giunta regionale sulla base dei criteri individuati nella delibera di cui al comma 3. In caso di perfezionamento dell'intesa, l'intervento è assoggettato al regime autorizzativo previsto per le aree ordinarie.

I commi dal 5 al 8 disciplinano il regime delle polizze fideiussorie connesse alla realizzazione. Il comma 5 prevede in capo al proponente di un progetto di realizzazione di un impianto FER l'obbligo di presentare una polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dell'intervento dell'impianto medesimo. Inoltre, il soggetto titolare dell'impianto, previo rilascio del provvedimento autorizzativo, dell'impianto deve presentare una polizza fideiussoria, pari al doppio del valore dell'impianto, per responsabilità civile derivante da danni verso terzi cagionati dall'impianto. Infine, si dispone che gli effetti del provvedimento autorizzatorio siano subordinati all'attivazione della polizza fideiussoria di cui al precedente periodo. I successivi commi 7 e 8 prevedono clausole puntuali che prevedono che le polizze siano rilasciate dai soggetti controllati dall'IVAS e che, le polizze debbano essere escutibili entro 15 giorni a prima richiesta con rinuncia, ai sensi dell'articolo 1944 del Codice civile, alla preventiva escussione del debitore principale.

Il comma 9, invece detta disposizioni in materia di istituzione dell'Agenzia regionale dell'energia per l'esercizio delle competenze in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, nonché nelle



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

materie ad esse connesse, prevedendo che, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approvi il disegno di legge di istituzione. Inoltre, si prevede che nell'ambito dell'Agenzia di cui al presente comma sia istituito l'Osservatorio Regionale per l'Energia, quale strumento di analisi e di monitoraggio della produzione di energia ed a supporto delle politiche energetiche regionali con specifico riferimento alle fonti di energia rinnovabili.

Il comma 10 prevede che al fine di garantire una programmazione territoriale, urbanistica ed energetica adeguata e coordinata la Giunta regionale aggiorna la strategia per lo sviluppo sostenibile e adotta l'aggiornamento al Piano paesaggistico regionale (PPR) entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro gli stessi termini la Giunta regionale aggiorna il Piano energetico ambientale della Regione Sardegna (PEARS)

I commi 11 e 12 prevedono, rispettivamente, l'abrogazione della legge regionale 3 luglio 2024, recante "Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali" 5 del 2024 e del comma 1, articolo 17-bis della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, il quale consente l'installazione di impianti FER sulle aree gravate da usi civici.

Infine, l'articolo 4, prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2, e l'articolo 5 le disposizioni finali inerenti all'entrata in vigore.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile, e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”.

Relazione tecnico finanziaria

Articolo 1.

Il presente disegno di legge prevede norme urgenti ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in ossequio a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, del 21 giugno 2024 - “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” - per identificare aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili in Sardegna.

Obiettivo prioritario del disegno di legge è promuovere la transizione ecologica, energetica e climatica, rispettando le norme costituzionali e lo Statuto Speciale della Regione Sardegna attraverso un approccio pianificatorio di sistema che integri la gestione del territorio e la pianificazione energetica.

Il disegno di legge mira a minimizzare l’impatto ambientale e paesaggistico degli impianti rinnovabili, garantendo la conformità agli obblighi europei per la decarbonizzazione e l’obiettivo di 6,264 MW entro il 2030 per la Sardegna, e si pone, inoltre, come obiettivo la massimizzazione dell’utilizzo delle aree destinate agli impianti rinnovabili, garantendo particolare attenzione alla tutela del patrimonio culturale, paesaggistico, agricolo e forestale. A tal fine individua come aree idonee per accogliere gli impatti dei progetti di impianti FER l’uso di superfici edificate, aree industriali e terreni non utilizzabili per altri scopi.

Il presente disegno di legge verrà applicato a tutto il territorio della Sardegna, comprese quelle aree in cui sono in corso di autorizzazione progetti di impianti FER e quelli già autorizzati ma non ancora avviati. Sono incluse, inoltre, le acque territoriali e le aree demaniali.

Sono vietate specifiche tipologie di impianti in aree non idonee, anche se l’autorizzazione è in corso. I provvedimenti autorizzatori già rilasciati per tali impianti sono considerati nulli e privi di efficacia.

Il presente disegno di legge ammette interventi di revamping o repowering nelle aree idonee e ordinarie. Nelle aree non idonee, gli interventi di revamping o repowering nelle aree non idonee sono consentiti a condizione che comportino un aumento della superficie occupata, ovvero nel caso di impianti eolici un aumento dell’altezza totale dell’impianto.

Sono individuate come aree idonee ad accogliere le opere di connessione relative ad impianti off-shore le zone portuali, industriali e degradate. Le aree non idonee comprendono quelle la cui immagine paesaggistica è storicizzata o presente una valenza turistica internazionale, nonché le aree marine protette.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 2.

Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, l'articolo 2 prevede che l'amministrazione regionale adotti misure di sostegno per cittadini, imprese ed enti pubblici, mediante l'istituzione di un fondo per la concessione di contributi in conto capitale.

L'obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo sostenibile e promuovere la transizione energetica verso la decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione entro il 2050.

Queste misure sono in linea con gli impegni dell'Unione Europea e dell'Italia per aumentare l'uso di energia rinnovabile, conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 e alla legge del 2021. Le iniziative mirano anche a fronteggiare l'aumento eccezionale dei costi energetici causati dalla crisi internazionale.

Il comma 1 istituisce un fondo di investimento pari a complessivi euro 678 milioni, ripartiti in euro 50 milioni per l'esercizio 2025, 70 milioni per l'esercizio 2026, 139,5 milioni per ciascun esercizio dal 2027 al 2030, al fine di concedere contributi a fondo perduto per incentivare l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico. I destinatari sono cittadini, imprese, professionisti, comunità energetiche, enti pubblici regionali e territoriali.

Oltre al su menzionato criterio soggettivo, che individua la potenziale platea di soggetti beneficiari, il medesimo comma individua anche un criterio oggettivo, ossia quali superfici ovvero aree sono potenzialmente idonee a beneficiare dell'incentivo medesimo: le superfici di copertura degli edifici ad uso abitativo, ubicati nel territorio regionale, nella disponibilità dei residenti in Sardegna, i manufatti edili nella disponibilità delle imprese aventi sede operativa in Sardegna, ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati ubicati nel territorio regionale, i manufatti edili ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati nella disponibilità degli enti locali e degli enti di aria vasta, nonché i manufatti edili, ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati nella disponibilità degli enti regionali pubblici e territoriali. Le suddette aree o superfici devono comunque rispettare le previsioni degli strumenti urbanistici, nel rispetto delle eventuali prescrizioni tipologiche dettate, al fine di un loro corretto inserimento architettonico, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'allegato F.

Pertanto, nelle zone omogenee B, C, e F, di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U per la realizzazione delle strutture necessarie all'installazione degli impianti, è consentito derogare nei limiti di un incremento del 10% i valori di superficie di copertura previsti dallo strumento urbanistico comunale.

Sono esclusi dalle suddette aree:

- a) i "centri di antica e prima formazione" individuati ai sensi dell'art. 51 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.);
- b) le zone A "Centro storico – artistico o di particolare pregio ambientale" di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- c) gli immobili riconosciuti come beni culturali ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2004, n. 42;

- d) gli immobili vincolati con apposito provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 136 della all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che gli incentivi finanziari siano concessi con procedimento valutativo a seguito di emissione di bando, da approvare con deliberazione della Giunta regionale, il quale definisce il riparto delle misure di aiuto per ogni categoria, l'individuazione dei soggetti attuatori della misura, i criteri e le priorità di attribuzione dei benefici con riferimento ad ogni specifica categoria anche in considerazione delle eventuali misure di aiuto regionali e nazionali di cui i possibili destinatari siano già stati beneficiari.

Al fine della quantificazione dell'onere finanziario del presente disegno di legge, si precisa che la misura non ha l'obiettivo di sostituirsi all'installazione di impianti a fonti rinnovabili (FER) da parte dei soggetti privati, ma intende agire in maniera complementare.

La percentuale media del contributo a fondo perduto è stimata, fermo restando diversamente stabilita dalla Deliberazione della Giunta Regionale di cui all'articolo 2, comma 2, intorno al 30% del valore degli impianti. Tuttavia, la percentuale è soggetta a diversificazioni, a seconda del soggetto beneficiario, secondo un intervallo che può variare da un minimo del 20% fino a un massimo del 50%.

Si stima di incentivare almeno un sesto del totale degli impianti necessari per raggiungere la potenza aggiuntiva di 4,917 GW entro il 31 dicembre 2030.

In base al criterio oggettivo delle aree e superfici potenzialmente beneficiarie dell'incentivo previsto dall'articolo 1, comma 5, si ipotizza che la maggior parte degli impianti autorizzati sarà di tipo fotovoltaico di medio-piccole dimensioni. Pertanto, prima di procedere alla stima delle risorse finanziarie necessarie alla copertura del presente intervento, è stata effettuata l'analisi della dimensione media degli impianti attualmente in funzione.

Secondo i dati Terna in Regione Sardegna sono attualmente in esercizio:

- a) 737 impianti di media taglia, per una potenza nominale complessiva pari a 565,91 MW;
b) 63.646 impianti di piccola taglia, per una potenza nominale complessiva pari a 448,68 MW.

Per un totale di 64.383 impianti fotovoltaici di piccola media taglia e una potenza nominale complessiva di 1.014,59 MW.

Pertanto, sulla base di una stima preliminare e considerando la potenza nominale degli impianti esistenti, si può affermare che la dimensione media degli impianti fotovoltaici in Sardegna si attesta intorno ai 16 kW.

Considerando che l'obiettivo è quello di raggiungere la capacità di 4,917 GW, risultano essere necessari, nell'arco di tempo che va dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2030, la realizzazione di 307.312 impianti fotovoltaici.

Secondo i calcoli effettuati sulla base delle informazioni e dei dati disponibili, il costo medio per l'installazione di impianti fotovoltaici è pari a 1.500 euro per kw, a cui vanno sommati eventuali costi di investimento per



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

accumulo fotovoltaico, il cui costo si stima pari a circa euro 1.500 euro.

Si stima, inoltre, un costo medio per l'installazione di piante fotovoltaici e di accumulo pari a 2.750,00 euro a kW.

Ipotizzando, pertanto, che per il conseguimento dei 4,917 GW, necessari per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal DM del 21 giugno 2024, avvenisse esclusivamente attraverso l'installazione degli impianti fotovoltaici di piccola e media taglia il costo totale per la realizzazione dei rimanenti impianti sarebbe pari a 13.521.750.000 euro. Si sottolinea che la stima è effettuata sulla base dei prezzi attuali e non tiene in considerazione di una possibile e naturale diminuzione dei costi degli impianti legata ad un'evoluzione e miglioramento delle tecnologie, nonché a un aumento dell'offerta derivante da una crescita della domanda.

Considerato che la misura in oggetto si integra perfettamente con gli investimenti privati, attualmente caratterizzati da impianti di grande e grandissima taglia, inclusi quelli eolici, in conformità con il mix tecnologico previsto, si stima che l'incentivo finanziario previsto dall'articolo 2 possa coprire circa un sesto del fabbisogno totale di impianti a fonte rinnovabile (FER) necessari per raggiungere una potenza nominale di 4,917 GW.

Pertanto, considerato che un sesto di 13.521.750.000 euro corrisponde a circa 2.253.625.000 euro e considerando che l'incentivo sarà attivo e, quindi, disponibile a partire dall'esercizio finanziario del 2025, si stima che, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2030, gli investimenti annui si possano aggirare intorno ad un valore di circa 375.604.166,00 euro.

Tuttavia, al fine di stimare l'impatto finanziario sul bilancio regionale è importante sottolineare che l'incentivo non andrà a coprire l'intero costo del singolo impianto. Infatti, per garantire il rispetto della normativa sugli aiuti di stato, il bando prevedrà aliquote differenziate per le categorie di potenziali beneficiari, come imprese, professionisti e cittadini. Queste aliquote varieranno, come già menzionato, all'interno di un intervallo compreso tra il 20% e il 50% del costo totale di ciascun impianto finanziato.

Considerando una aliquota media del 30%, si stima che la copertura necessaria per assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati ammonti complessivamente a circa 678 milioni.

A tal fine, la Regione intende incentivare attraverso il presente disegno di legge gli investimenti in impianti FER attraverso un fondo alimentato con risorse regionali, nazionali e europee, con una dotazione iniziale, per gli anni 2025-2030, pari a complessivi euro 678.000.000, di cui euro 50.000.000 nel 2025, euro 70.000.000 nel 2026 ed euro 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 (missione 17, programma 01, titolo 2), per la concessione di misure di sostegno, sia mediante l'erogazione di sovvenzioni a fondo perduto sia mediante il ricorso a strumenti finanziari o attraverso la loro combinazione, finalizzati al sostegno di interventi per l'efficienza energetica, di installazione di impianti fotovoltaici, ovvero di accumulo di energia elettrica.

Articolo 3.

L'articolo 3 introduce misure per semplificare e accelerare la promozione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in aree non idonee, permettendo agli enti locali di presentare istanze per tali impianti, anche se ciò richiede modifiche urbanistiche.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'istanza deve includere uno studio di fattibilità o un DOCFAP e una relazione che giustifichi la deroga, con l'obbligo di un dibattito pubblico con la partecipazione dei cittadini.

I commi da 1 a 4 comportano oneri indiretti per gli enti locali che saranno a valere sulle risorse finanziarie e umane attualmente in essere.

I commi 5 – 8 dell'articolo 3 comportano oneri indiretti per i soggetti che richiedono la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (FER), in quanto sono obbligati a presentare polizze fideiussorie prima del rilascio delle autorizzazioni. Queste polizze garantiscono la corretta esecuzione degli impianti, la loro dismissione e il ripristino dei luoghi, con aggiornamenti triennali dei costi. Le polizze, rilasciate da soggetti controllati dall'IVAS, devono essere escutibili entro 15 giorni su richiesta.

Inoltre, come previsto dal comma 9, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge la Giunta regionale è chiamata ad approvare il disegno di legge di istituzione dell'Agenzia regionale dell'energia per l'esercizio delle competenze in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, nonché nelle materie ad esse connesse di competenza legislativa e amministrativa regionale.

Nell'ambito dell'Agenzia è istituito l'Osservatorio Regionale per l'Energia, quale strumento di analisi e di monitoraggio della produzione di energia ed a supporto delle politiche energetiche regionali con specifico riferimento alle fonti di energia rinnovabili.

Articolo 4.

La legge prevede modalità di copertura finanziaria differenziate per ciascun anno fino al 2030.

In particolare, gli oneri sono così distribuiti:

1. anno 2025: 50 milioni di euro, finanziati tramite risorse già autorizzate per le stesse finalità dall'articolo 15, commi 1 e 2 della legge regionale del 21 febbraio 2023, n. 1 così come modificata dall'articolo 66, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 ottobre 2023, n.9, vincolate con l'articolo 24, comma 4 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, e attualmente disponibili per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, coerenti con la destinazione originaria della legge
2. anno 2026: 70 milioni di euro, coperti con una riduzione delle risorse stanziare per il medesimo anno nel bilancio del bilancio 2024-2026 in conto della missione 20, programma 3 titolo 1;
3. dal 2027 al 2030: 139,5 milioni di euro annui, finanziati con quota parte delle entrate previste dall'articolo 8 della legge costituzionale del 1948 e delle sue norme di attuazione, disponibile per la copertura delle spese discrezionali, dopo aver coperto le spese obbligatorie e quelle a regime ai sensi della legislazione vigente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile, e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”.

Testo ddl

Art. 1

Disposizioni per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili

1. La presente legge, al fine di individuare sul territorio della Regione Autonoma della Sardegna le aree e le superfici idonee e non idonee all’installazione di impianti di energia a fonti rinnovabili:
 - a) detta disposizioni urgenti ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, del 21 giugno 2024, recante: “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024, n. 153;
 - b) favorisce la transizione ecologica, energetica e climatica nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9, primo e secondo periodo, della Costituzione, nonché delle disposizioni di cui all’articolo 3, lettere m) e n), articolo 4, lettera e) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante: “Statuto Speciale della Regione Sardegna” e delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1975, n. 480, e secondo un criterio pianificatorio di sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e quella di governo del territorio;
 - c) garantisce la minimizzazione dell’impatto ambientale e paesaggistico degli impianti di energia a fonti rinnovabile, nonché la loro programmazione territoriale al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari in materia di decarbonizzazione e transizione energetica, nonché nel rispetto degli obiettivi di potenza complessiva da raggiungere all’anno 2030 per la Regione Autonoma della Sardegna;
 - d) garantisce la massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell’art. 2 del decreto ministeriale di cui alla lettera a), nonché di garantire le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.
2. La presente legge di governo del territorio, urbanistica e di tutela del patrimonio paesaggistico, si



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di autorizzazione, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi. La presente legge si applica alle acque territoriali e alla zona di mare contigua, ai sensi Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con la legge 2 dicembre 1994, n. 689.

3. Ai fini della presente Legge si applicano le definizioni di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024, al decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché, limitatamente all'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee di cui agli allegati A, B, C, D, E ed F, si applicano le seguenti definizioni:
- a) impianti fotovoltaici di piccola taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza inferiore o uguale a 1 MW;
 - b) impianti fotovoltaici di media taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 1 MW e inferiore o uguale a 10 MW;
 - c) impianti fotovoltaici di grande taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW;
 - d) impianti termodinamici di piccola taglia: gli impianti termodinamici con potenza inferiore o uguale a 1 MW;
 - e) impianti termodinamici di media taglia: gli impianti termodinamici con potenza superiore a 1 MW e inferiore o uguale a 10 MW;
 - f) impianti termodinamici di grande taglia: gli impianti termodinamici con potenza superiore a 10 MW;
 - g) impianti agrivoltaici di piccola taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza inferiore o uguale a 1 MW;
 - h) impianti agrivoltaici di media taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 1 MW e inferiore o uguale a 10 MW;
 - i) impianti agrivoltaici di grande taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW;
 - j) impianti eolici di piccola taglia: gli impianti eolici con una delle seguenti caratteristiche:
 - 1. altezza del mozzo inferiore o uguale a 15 metri;
 - 2. diametro del rotore inferiore o uguale a 10 metri;
 - k) Impianti eolici di media taglia: gli impianti eolici con una delle seguenti caratteristiche:
 - 1. altezza del mozzo superiore a 15 metri e inferiore o uguale a 70 metri;
 - 2. diametro del rotore superiore a 10 metri e inferiore o uguale a 55 metri;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- l) Impianti eolici di grande taglia: gli impianti eolici con una delle seguenti caratteristiche:
1. altezza del mozzo superiore a 70 metri;
 2. diametro del rotore superiore a 55 metri;
- m) Impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di piccole dimensioni: gli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza inferiore o uguale a 200 kW;
- n) Impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di medie dimensioni: gli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza superiore a 200 kW e inferiore o uguale a 1Mw;
- o) Impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di grandi dimensioni: gli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza superiore a 1Mw;
- p) impianti idroelettrici di piccola taglia: gli impianti idroelettrici con potenza inferiore o uguale a 100 kW;
- q) impianti idroelettrici di media taglia: gli impianti con una potenza superiore a 100 kW e inferiore o uguale a 1000 kW;
- r) impianti idroelettrici di grande taglia: gli impianti idroelettrici con potenza superiore o uguale a 1000 kW;
- s) impianti geotermoelettrici di piccola taglia: gli impianti aventi una temperatura del fluido reperito inferiore o uguale a 90 gradi centigradi;
- t) impianti geotermoelettrici di media taglia: gli impianti aventi una temperatura del fluido reperito superiore a 90 gradi centigradi e inferiore o uguale a 150 gradi centigradi;
- u) impianti geotermoelettrici di grande taglia: gli impianti aventi una temperatura del fluido reperito superiore a 150 gradi centigradi.
4. È vietata la realizzazione di specifiche taglie e tipologie di impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, ed E. Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti FER la cui procedura autorizzativa è in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione. I provvedimenti autorizzatori già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia. Sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Sono aree idonee all'installazione di impianti FER le aree e le superfici di cui all'allegato F, fermo restando il rispetto dei requisiti e dei vincoli generali di natura territoriale, urbanistica, edilizia, paesaggistica ambientale, tecnica relativi all'impianto oggetto di istanza di autorizzazione.
6. Sono aree ordinarie tutte le porzioni di territorio non ricomprese negli allegati di cui alla presente legge. Qualora un progetto di impianto ricada su un sito ricompreso sia nelle aree ordinarie sia nelle aree non idonee, prevale il criterio di idoneità fatte salve le superfici di copertura di manufatti edilizi, pubblici e privati, di qualsiasi natura, gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati all'autoconsumo e gli impianti ricadenti nelle comunità energetiche di cui, rispettivamente agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199. La realizzazione degli impianti e degli accumuli FER, indipendentemente dalla loro collocazione in aree idonee o in aree ordinarie, è vincolata al rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui all'allegato G.
7. Qualora un progetto di impianto ricada su un sito ricompreso sia nelle aree idonee di cui all'allegato F, sia nelle aree non idonee di cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il criterio di non idoneità, fatte salve le superfici di copertura di manufatti edilizi, pubblici e privati, di qualsiasi natura, gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati all'autoconsumo e gli impianti ricadenti nelle comunità energetiche di cui, rispettivamente agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199
8. Gli interventi di revamping o repowering relativi ad impianti realizzati, in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, nelle aree non idonee sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie occupata, ovvero, nel caso di impianti eolici, un aumento dell'altezza del singolo aerogeneratore.
9. Sono aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore quelle ricadenti nelle acque territoriali ai sensi della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con la legge 2 dicembre 1994, n. 689, le aree marine appartenenti al Santuario dei cetacei Pelagos di cui alla legge 391 del 11 ottobre 2001, quelle ricadenti all'interno dei conici di visuale la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, ivi inclusi quelli di cui all'art 136, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e quelli di cui all'articolo, 17, comma 3, lettera a) del Piano Paesaggistico Regionale, nonché le aree marine protette istituite e istituende ai sensi della legislazione vigente, ivi incluse le relative fasce di rispetto necessarie a garantire la tutela e preservazione degli habitat e delle caratteristiche ambientali e naturali.
10. Sono aree idonee per la realizzazione delle opere di connessione a terra degli impianti off-shore, ivi inclusa la realizzazione di buche giunti terra-mare, l'elettrodotto, necessario al trasporto dell'energia, delle stazioni elettriche di trasformazione e delle cabine primarie, esclusivamente le aree portuali, industriali, ovvero le aree degradate non oggetto di programmi di riqualificazione. Le opere di connessione di cui al presente comma non possono comunque alterare la funzionalità e la destinazione delle aree portuali, industriali e degradate oggetto degli interventi.
11. Sono aree non idonee per la realizzazione delle opere di connessione a terra degli impianti off-shore, ivi inclusa la realizzazione di buche giunti terra-mare, di elettrodotti, necessari al trasporto dell'energia, delle stazioni elettriche di trasformazione e delle cabine primarie, quelle di cui al paragrafo 3 dell'allegato C.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 2

Promozione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo e alle comunità energetiche

1. A decorrere dall'anno 2025 è istituito un fondo, alimentato con risorse regionali, nazionali e europee, con una dotazione iniziale per gli anni 2025-2030 pari a complessivi euro 678.000.000, di cui euro 50.000.000 nel 2025, euro 70.000.000 nel 2026 ed euro 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 (missione 17, programma 01, titolo 2), per la concessione di misure di incentivo, sia mediante l'erogazione di sovvenzioni a fondo perduto sia mediante il ricorso a strumenti finanziari o attraverso la loro combinazione finalizzate al sostegno di interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica destinati all'autoconsumo e realizzati da:
 - a) persone fisiche residenti in Sardegna per impianti presso le superfici di copertura degli edifici ad uso abitativo, ubicati nel territorio regionale, nella loro disponibilità.
 - b) imprese e professionisti con sede operativa in Sardegna per impianti da realizzare presso i manufatti edili nella loro disponibilità, ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati ubicati nel territorio regionale;
 - c) comunità energetiche ed altre forme di autoconsumo e condivisione ammesse dalla legge;
 - d) comuni, Unione di Comuni, Province, Città Metropolitane per impianti collocati presso i propri manufatti edili ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati;
 - e) altri enti pubblici regionali e territoriali per impianti collocati presso i propri manufatti edili ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati;
2. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a seguito di emissione di bando, da approvare con deliberazione della Giunta regionale, la quale definisce il riparto delle misure di aiuto per ogni categoria, l'individuazione dei soggetti attuatori della misura, i criteri e le priorità di attribuzione dei benefici con riferimento ad ogni specifica categoria anche in considerazione delle eventuali misure di aiuto regionali e nazionali di cui i possibili destinatari siano già stati beneficiari.

Art. 3

Misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti di produzione di fonti rinnovabili e garanzie di esecuzione e bonifica

1. I Comuni possono proporre un'istanza diretta alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno di un'area individuata come non idonea ai sensi della presente legge quand'anche implicino variazioni degli strumenti urbanistici.
2. L'istanza deve essere accompagnata, oltre che da uno studio di fattibilità che identifichi e valuti le alternative progettuali o dal documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), qualora non siano disponibili progettazioni di maggiore dettaglio, da una Relazione generale, che motivi la



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

deroga al divieto di installazione nelle aree non idonee alla luce degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici.

3. L'istanza è deliberata dal Consiglio comunale, previo processo partecipativo, denominato "Dibattito Pubblico", che coinvolge le popolazioni dei Comuni il cui territorio sia interessato dall'intervento. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce criteri e procedure del Dibattito Pubblico, le modalità di coinvolgimento delle popolazioni interessate nonché criteri di istruttoria e valutazione delle istanze medesime.
4. L'istanza di cui al comma 1 è proposta all'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica. Sull'istanza delibera la Giunta regionale, sulla base dei criteri individuati ai sensi del comma 3. In caso di perfezionamento dell'intesa, l'intervento è assoggettato al regime autorizzativo previsto per le aree ordinarie.
5. I soggetti che presentano istanza di realizzazione degli impianti FER, ivi inclusi gli impianti di accumulo, devono presentare prima del rilascio del provvedimento autorizzativo, una polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dell'intervento dell'impianto medesimo. In caso di esecuzione parziale dell'impianto o di mancata rimozione delle opere, la polizza sarà incamerata dalla regione Sardegna ovvero dall'ente preposto per le opere di bonifica.
6. Previo rilascio del provvedimento autorizzativo, il soggetto titolare dell'impianto deve presentare una polizza fideiussoria, pari al doppio del valore dell'impianto, per responsabilità civile derivante da danni verso terzi cagionati dall'impianto. Gli effetti del provvedimento autorizzatorio sono subordinati all'attivazione della polizza fideiussoria di cui al precedente periodo. La medesima polizza fideiussoria è rilasciata a garanzia della corretta dismissione dell'impianto e contestuale ripristino dei luoghi. Ogni tre anni l'importo posto a garanzia della dismissione e ripristino è aggiornato secondo la variazione dei prezzi presenti nel relativo progetto di dismissione e smaltimento. L'ammontare finanziario pari al costo di dismissione e ripristino, come risultante dal piano economico e finanziario, è versato annualmente su un conto vincolato della Regione Sardegna. L'importo della polizza fideiussoria posta a garanzia dello smaltimento dell'impianto, ivi incluse le opere di connessione, può essere ridotto in misura pari all'ammontare dell'importo versato sul conto vincolato della Regione Sardegna.
7. Le polizze sono rilasciate dai soggetti controllati dall'IVAS secondo quanto previsto dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia creditizia e Bancaria", e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 2015 n. 53, secondo quanto disposto dalla circolare n. 288 del 03/4/2015.
8. Le polizze dovranno essere escutibili entro 15 giorni a prima richiesta con rinuncia, ai sensi dell'articolo 1944 del Codice civile, alla preventiva escussione del debitore principale. Ai fini dell'escussione della polizza, il fideiussore non potrà subordinare il pagamento alla fornitura di documentazione comprovante l'inadempimento del soggetto assicurato. Il fideiussore potrà essere liberato solo con espressa dichiarazione del soggetto garantito. Non potrà essere esercitato l'istituto del silenzio assenso. In caso di mancato rilascio della dichiarazione liberatoria il soggetto obbligato potrà rivolgersi al giudice competente per territorio.
9. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il disegno di legge di istituzione dell'Agenzia regionale dell'energia per l'esercizio delle competenze in materia di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, nonché nelle materie ad esse connesse. Nell'ambito dell'Agenzia di cui al presente comma è istituito l'Osservatorio Regionale per l'Energia, quale strumento di analisi e di monitoraggio della produzione di energia ed a supporto delle politiche energetiche regionali con specifico riferimento alle fonti di energia rinnovabili.

10. Per le finalità di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla necessità di una pianificazione energetica e di governo del territorio, la Giunta regionale aggiorna la strategia per lo sviluppo sostenibile e adotta l'aggiornamento al Piano paesaggistico regionale (PPR) entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro gli stessi termini la Giunta regionale aggiorna il Piano energetico ambientale della Regione Sardegna (PEARS), di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2022, n. 15 (Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006).
11. La legge regionale 3 luglio 2024, n. 5, è abrogata.
12. All'articolo 17-bis, della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, il comma 1 è abrogato.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a euro 50.000.000 per l'anno 2025, euro 70.000.000 per l'anno 2026 e 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030, si provvede, quanto all'annualità 2025 mediante pari destinazione delle risorse già autorizzate, per le medesime finalità, con l'articolo 15, commi 1 e 2 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 e ss.mm.ii. (missione 17, programma 2, titolo 2), di cui euro 30.000.000 disponibili sul PR FESR 2021-2027, priorità 3, ed euro 20.000.000 disponibili ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, per l'anno 2026 mediante pari destinazione delle risorse iscritte in conto della missione 20, programma 3, titolo 1. A decorrere dall'anno 2027 e fino al 2030 si provvede mediante l'utilizzo di quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost n. 3/1948 e relative norme di attuazione.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Allegato A

AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E TERMODINAMICI

Paragrafo 1

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici e termodinamici di piccola taglia:

1. Sono aree non idonee per l'installazione di Impianti fotovoltaici e termodinamici di piccola taglia:
 - a. Le aree parco e le aree di riserva nazionale, ivi incluse le aree di riserva integrale, le aree di riserva generale orientata, e le aree di protezione di cui all'articolo 12, comma 2, ad eccezione delle aree di promozione economica e sociale di cui alla lettera d) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante (Legge quadro sulle aree protette), nonché i monumenti naturali regionali di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale del 7 giugno 1989, n. 31;
 - b. Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica del 11 febbraio 1987, n. 184;
 - c. I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Sono fatti salvi gli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati dai relativi piani di gestione, ovvero risultati dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
 - d. Le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. Sono fatti salvi gli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati all'interno dei relativi piani di gestione, ovvero risultati dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
 - e. Le aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche di cui alle direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 febbraio 1971, di Berna del 19 settembre 1979 e di Bonn, 23 Giugno 1979 ;
 - f. le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali, ovvero aree di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) ivi incluse le seguenti aree:
 1. I terreni agricoli interessati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero interessati nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione per realizzazione dell'impianto, da coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP e i terreni agricoli interessati da produzioni biologiche;
 2. I terreni agricoli connessi a produzioni agro-alimentari IGP;

- g. le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla Legge regionale del 23 maggio 2008, n. 6;
- h. le aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione.
- i. Le aree i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco ai sensi dell'articolo 10, legge 21 novembre 2000, n. 353;
- j. le aree che distano meno di due chilometri da alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge del 14 gennaio 2013, n. 10;
- k. le aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 dall'Agenzia Forestas;
- l. Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all' articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523;
- m. le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrare nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:
 1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);
 2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);
 3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
 4. aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1), fermo restando diversamente stabilito dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi e dai piani di settore vigenti;
 5. aree vincolate, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;
 6. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);
 7. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);
 8. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e

nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;

9. aree di pericolosità moderata da frana (Hg1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 delle norme di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico;
 10. Aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;
 11. Fasce di tutela dei corpi idrici, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente.
- n. Aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologici ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267;
- o. aree che distano meno di 2 chilometri da beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10, Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- p. le aree che ricomprendono al loro interno gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- q. le aree di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi, fatte salve le opere di connessione di impianti flottanti su invasi artificiali, aventi potenza inferiore o uguale a 10 Mw;
 3. aree prospicienti a fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 4. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;
 5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;
 6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
 7. zone gravate da usi civici;
 8. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico, ivi incluse le zone ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45;
 9. vulcani;
 10. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- r. I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi
- s. dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. fascia costiera;

2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole;
 3. campi dunari e sistemi di spiaggia;
 4. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare;
 5. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da grotte e caverne;
 6. aree caratterizzate dalla presenza di monumenti naturali ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);
 7. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.
 8. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, fatte salve le opere di connessione di impianti flottanti su invasi artificiali, aventi una potenza inferiore o uguale a 10 Mw;
 9. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;
 10. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992;
 11. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da alberi monumentali;
 12. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, compresi i beni relativi all'insediamento storico rurale sparso, e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
 13. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione;
 14. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico identificate dal Piano Paesaggistico Regionale;
- t. I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
 2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;
 3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali, a titolo esemplificativo, aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici, aree dell'organizzazione mineraria;
 4. il parco geominerario ambientale e storico della Sardegna limitatamente agli areali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) c) e d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;
- u. le aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da ulteriori elementi con valenza storico-

culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge.

- v. al fine di garantire e agevolare le operazioni di spegnimento dei roghi ovvero tutte le operazioni antincendio, le seguenti aree:
 - 1. aree che distano meno di 600 metri, in linea d'aria, dagli areali dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio;
 - 2. aree di cresta dei rilievi e bordi degli altopiani, definite come le fasce areali aventi un'ampiezza pari a 200 metri e aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani;
- w. le zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- x. le zone urbanistiche omogenee F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- y. le zone urbanistiche omogenee G di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), destinate a edifici, attrezzature ed impianti riservati a servizi di interesse generale, limitatamente alle aree ad uso militare;
- z. zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- aa. siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010, recante "Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea", nonché di cui alle linee guida dell'ENAC LG 2922/02 del 26 aprile 2022, recante "valutazione degli impianti fotovoltaici nei dintorni aeroportuali";
- bb. i siti UNESCO, ivi inclusi i siti per i quali è stata avviata la procedura di presentazione della candidatura;
- cc. Aree di interesse per la realizzazione dell'Einstein Telescope interessanti il territorio dei comuni indicati nell'allegato due al Decreto legge 24/02/2023, n. 13 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 aprile 2023, n. 41: Alà dei Sardi, Benetutti, Bitti, Buddusò, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nule, Nuoro, Oliena, Onani, Orune, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola, Torpé;
- dd. Linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 50 m.

Paragrafo 2

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici e termodinamici di media taglia

1. Sono aree non idonee per l'installazione di Impianti fotovoltaici e termodinamici di media taglia:

- a. Le aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale, aree di riserva generale orientata, aree di protezione e aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge n. 394 del 1991 nonché i parchi naturali regionali, le riserve naturali regionali, i monumenti naturali regionali e le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2, articolo 3, articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale del 7 giugno 1989, n. 31;
- b. Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica del 11 febbraio 1987, n. 184;
- c. I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Sono fatti salvi gli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati dai relativi piani di gestione, ovvero risultati dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
- d. Le Zone di protezione speciale (ZPS), important bird areas (I.B.A.) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009;
- e. Le aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche di cui alle direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 febbraio 1971, di Berna del 19 settembre 1979 e di Bonn, 23 Giugno 1979;
- f. Le Oasi permanenti di protezione faunistica destinante al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8 della legge del 11 febbraio 1992, n. 157 nonché le oasi permanenti di protezione faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale del 29 luglio 1998, n. 23;
- g. Le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali e dalla direttiva n. 92/43/CEE del 1992;
- h. le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali, ovvero aree di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) ivi incluse le seguenti aree:
 1. I terreni agricoli interessati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero interessati nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione per

realizzazione dell'impianto, da coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP e terreni agricoli interessati da produzioni biologiche;

2. I terreni agricoli connessi a produzioni agro-alimentari IGP;

- i. le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla Legge regionale del 23 maggio 2008, n. 6;
- j. le aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione;
- k. Le aree i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco ai sensi dell'articolo 10, legge 21 novembre 2000, n. 353;
- l. le aree che distano meno di due chilometri da alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge del 14 gennaio 2013, n. 10;
- m. le aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 dall'Agenzia Forestas;
- n. Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all' articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523;
- o. le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:
 1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);
 2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);
 3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
 4. aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1), fermo restando diversamente stabilito dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi e dai piani di settore vigenti;
 5. aree vincolate, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

6. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);
 7. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);
 8. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;
 9. aree di pericolosità moderata da frana (Hg1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 delle norme di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico;
 10. Aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;
 11. Fasce di tutela dei corpi idrici, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente.
- p. Aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologici ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267;
- q. aree che distano meno di 2 chilometri da beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10, Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- r. le aree che ricomprendono al loro interno gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- s. le aree di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi, fatte salve le opere di connessione di impianti flottanti su invasi artificiali, aventi potenza inferiore o uguale a 10 Mw;
 3. aree prospicienti a fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 4. aree montuose per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare;
 5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;
 6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
 7. zone gravate da usi civici;
 8. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico, ivi incluse le zone ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45;
 9. vulcani;
 10. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- t. I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del

decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. fascia costiera;
 2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole;
 3. campi dunari e sistemi di spiaggia;
 4. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare;
 5. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da grotte e caverne;
 6. aree caratterizzate dalla presenza di monumenti naturali ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);
 7. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.
 8. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, fatte salve le opere di connessione di impianti flottanti su invasi artificiali, aventi una potenza inferiore o uguale a 10 Mw;
 9. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;
 10. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992;
 11. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da alberi monumentali;
 12. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, compresi i beni relativi all'insediamento storico rurale sparso, e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
 13. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione;
 14. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico identificate dal Piano Paesaggistico Regionale;
- u. I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
 2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;
 3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali, a titolo esemplificativo, aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici, aree dell'organizzazione mineraria;
 4. il parco geominerario ambientale e storico della Sardegna limitatamente agli areali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) c) e d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001,

così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;

- v. le aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da ulteriori elementi con valenza storico-culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge.
- w. al fine di garantire e agevolare le operazioni di spegnimento dei roghi ovvero tutte le operazioni antincendio, le seguenti aree:
 - 1. aree che distano meno di 600 metri, in linea d'aria, dagli areali dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio;
 - 2. aree di cresta dei rilievi e bordi degli altopiani, definite come le fasce areali aventi un'ampiezza pari a 200 metri e aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani;
- x. le zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- y. le zone urbanistiche omogenee F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- z. le zone urbanistiche omogenee G di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), destinate a edifici, attrezzature ed impianti riservati a servizi di interesse generale, limitatamente alle aree ad uso militare;
- aa. zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- bb. siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010, recante "Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea", nonché di cui alle linee guida dell'ENAC LG 2922/02 del 26 aprile 2022, recante "valutazione degli impianti fotovoltaici nei dintorni aeroportuali";
- cc. i siti UNESCO, ivi inclusi i siti per i quali è stata avviata la procedura di presentazione della candidatura;
- dd. Aree di interesse per la realizzazione dell'Einstein Telescope interessanti il territorio dei comuni indicati nell'allegato due al Decreto legge 24/02/2023, n. 13 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 aprile 2023, n. 41: Alà dei Sardi, Benetutti, Bitti, Buddusò, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nule, Nuoro, Oliena, Onani, Orune, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola, Torpé.
- ee. Linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 50 m.

Paragrafo 3:

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici e termodinamici di grande taglia

1. Sono aree non idonee per l'installazione di Impianti fotovoltaici e termodinamici di grande taglia:
 - a. Le aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale, aree di riserva generale orientata, aree di protezione e aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge n. 394 del 1991 nonché i parchi naturali regionali, le riserve naturali regionali, i monumenti naturali regionali e le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2, articolo 3, articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale del 7 giugno 1989, n. 31;
 - b. Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica del 11 febbraio 1987, n. 184;
 - c. siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale;
 - d. I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Sono fatti salvi gli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati dai relativi piani di gestione, ovvero risultati dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
 - e. Le Zone di protezione speciale (ZPS), important bird areas (I.B.A.) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009;
 - f. Le aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche, ovvero di chiroterofauna di cui alle direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 febbraio 1971, di Berna del 19 settembre 1979 e di Bonn, 23 Giugno 1979;
 - g. Le Oasi permanenti di protezione faunistica destinante al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8 della legge del 11 febbraio 1992, n. 157 nonché le oasi permanenti di protezione faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale del 29 luglio 1998, n. 23;
 - h. Le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali e dalla direttiva n. 92/43/CEE del 1992;
 - i. le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali, ovvero aree di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) ivi incluse le seguenti aree:

1. I terreni agricoli interessati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero interessati nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione per realizzazione dell'impianto, da coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP e terreni agricoli interessati da produzioni biologiche;
 2. I terreni agricoli connessi a produzioni agro-alimentari IGP;
- j. le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla Legge regionale del 23 maggio 2008, n. 6;
- k. le aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione.
- l. Le aree i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco ai sensi dell'articolo 10, legge 21 novembre 2000, n. 353;
- m. le aree che distano meno di due chilometri da alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge del 14 gennaio 2013, n. 10;
- n. le aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 dall'Agenzia Forestas;
- o. Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all' articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523;
- p. le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrato nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:
1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);
 2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);
 3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
 4. aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1), fermo restando diversamente stabilito dagli

strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi e dai piani di settore vigenti;

5. aree vincolate, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;
 6. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);
 7. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);
 8. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;
 9. aree di pericolosità moderata da frana (Hg1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 delle norme di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico;
 10. Aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;
 11. Fasce di tutela dei corpi idrici, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente.
- q. Aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologici ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267;
- r. aree che distano meno di 2 chilometri da beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10, Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- s. le aree che ricomprendono al loro interno gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- t. le aree di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi;
 3. aree prospicienti a fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 4. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;
 5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;
 6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
 7. zone gravate da usi civici;
 8. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico, ivi incluse le zone ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45;

9. vulcani;
 10. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- u. I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. fascia costiera;
 2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole;
 3. campi dunari e sistemi di spiaggia;
 4. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare;
 5. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da grotte e caverne;
 6. aree caratterizzate dalla presenza di monumenti naturali ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);
 7. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.
 8. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 9. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;
 10. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992;
 11. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da alberi monumentali;
 12. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, compresi i beni relativi all'insediamento storico rurale sparso, e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
 13. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione;
 14. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico identificate dal Piano Paesaggistico Regionale;
- v. I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
 2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;
 3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali, a titolo esemplificativo, aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici, aree dell'organizzazione mineraria;

4. il parco geominerario ambientale e storico della Sardegna limitatamente agli areali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) c) e d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;
- w. le aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da ulteriori elementi con valenza storico-culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge.
- x. al fine di garantire e agevolare le operazioni di spegnimento dei roghi ovvero tutte le operazioni antincendio, le seguenti aree:
 1. aree che distano meno di 600 metri, in linea d'aria, dagli areali dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio;
 2. aree di cresta dei rilievi e bordi degli altopiani, definite come le fasce areali aventi un'ampiezza pari a 200 metri e aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani;
- y. Zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- z. le zone urbanistiche omogenee F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- aa. le zone urbanistiche omogenee G di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), destinate a edifici, attrezzature ed impianti riservati a servizi di interesse generale, limitatamente alle aree ad uso militare;
- bb. zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- cc. siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010, recante "Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea", nonché di cui alle linee guida dell'ENAC LG 2922/02 del 26 aprile 2022, recante "valutazione degli impianti fotovoltaici nei dintorni aeroportuali";
- dd. i siti UNESCO, ivi inclusi i siti per i quali è stata avviata la procedura di presentazione della candidatura;
- ee. Aree di interesse per la realizzazione dell'Einstein Telescope interessanti il territorio dei comuni indicati nell'allegato due al Decreto legge 24/02/2023, n. 13 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 aprile 2023, n. 41: Alà dei Sardi, Benetutti, Bitti, Buddusò, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nule, Nuoro, Oliena, Onani, Orune, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola, Torpè;
- ff. Linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 50 m;
- gg. Linee ferroviarie a scartamento ordinario e a scartamento ridotto destinate al servizio pubblico: siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e ARST S.p.A.

Allegato B

AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI

Paragrafo 1

Aree non idonee all'installazione di impianti agrivoltaici

1. Sono aree non idonee per l'installazione di Impianti agro voltaici di piccola taglia:
 - a. Le aree parco e le aree di riserva nazionale, ivi incluse le aree di riserva integrale, le aree di riserva generale orientata, e le aree di protezione di cui all'articolo 12, comma 2, ad eccezione delle aree di promozione economica e sociale di cui alla lettera d) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante (Legge quadro sulle aree protette), nonché i monumenti naturali regionali di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale del 7 giugno 1989, n. 31;
 - b. Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica del 11 febbraio 1987, n. 184;
 - c. I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Sono fatti salvi gli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati dai relativi piani di gestione, ovvero risultati dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
 - d. Le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. Sono fatti salvi gli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati all'interno dei relativi piani di gestione, ovvero risultati dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
 - e. Le aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche di cui alle direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 febbraio 1971, di Berna del 19 settembre 1979 e di Bonn, 23 Giugno 1979;
 - f. in assenza di presentazione di piani colturali relativi alla realizzazione dell'impianto, approvati dalla Regione Sardegna, che garantiscano l'assenza di pregiudizio alle attività agro-alimentari e zootecniche, le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali, ovvero aree di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) ivi inclusi terreni agricoli interessati, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione da coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP e i terreni agricoli interessati da produzioni biologiche;
 - g. le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla Legge regionale del 23 maggio 2008, n. 6;

- h. le aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione.
- i. Le aree i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco ai sensi dell'articolo 10, legge 21 novembre 2000, n. 353;
- j. le aree che distano meno di due chilometri da alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge del 14 gennaio 2013, n. 10;
- k. le aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 dall'Agenzia Forestas;
- l. Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all' articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523;
- m. le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrato nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:
1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);
 2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);
 3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
 4. aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1), fermo restando diversamente stabilito dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi e dai piani di settore vigenti;
 5. aree vincolate, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;
 6. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);
 7. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);
 8. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;
 9. aree di pericolosità moderata da frana (Hg1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 delle norme di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico;

10. Aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;
 11. Fasce di tutela dei corpi idrici, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente.
- n. Aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologiche ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267;
- o. aree che distano meno di 2 chilometri da beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10, Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- p. le aree che ricomprendono al loro interno gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- q. le aree di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi;
 3. aree prospicienti a fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 4. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;
 5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;
 6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
 7. zone gravate da usi civici;
 8. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico, ivi incluse le zone ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45;
 9. vulcani;
 10. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- r. I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. fascia costiera;
 2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole;
 3. campi dunari e sistemi di spiaggia;
 4. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare;
 5. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da grotte e caverne;

6. aree caratterizzate dalla presenza di monumenti naturali ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);
7. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.
8. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
9. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;
10. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992;
11. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da alberi monumentali;
12. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, compresi i beni relativi all'insediamento storico rurale sparso, e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
13. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione;
14. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico identificate dal Piano Paesaggistico Regionale;

s. I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;
3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali, a titolo esemplificativo, aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici, aree dell'organizzazione mineraria;
4. il parco geominerario ambientale e storico della Sardegna limitatamente agli areali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) c) e d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;

t. le aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da ulteriori elementi con valenza storico-culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge.

u. al fine di garantire e agevolare le operazioni di spegnimento dei roghi ovvero tutte le operazioni antincendio, le seguenti aree:

1. aree che distano meno di 600 metri, in linea d'aria, dagli areali dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio;

2. aree di cresta dei rilievi e bordi degli altopiani, definite come le fasce areali aventi un'ampiezza pari a 200 metri e aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani;
- v. le zone urbanistiche omogenee G (limitatamente alle aree militari e ai parchi verdi attrezzati) e H di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- w. le zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), limitatamente ai suoli ricadenti nelle classi di capacità d'uso 1, 5, 6, 7 e 8 secondo la "Land Capability Classification" (LCC);
- x. i siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010, recante "Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea", nonché di cui alle linee guida dell'ENAC LG 2922/02 del 26 aprile 2022, recante "valutazione degli impianti fotovoltaici nei dintorni aeroportuali";
- y. i siti UNESCO, ivi inclusi i siti per i quali è stata avviata la procedura di presentazione della candidatura;
- z. Aree di interesse per la realizzazione dell'Einstein Telescope interessanti il territorio dei comuni indicati nell'allegato due al Decreto legge 24/02/2023, n. 13 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 aprile 2023, n. 41: Alà dei Sardi, Benetutti, Bitti, Buddusò, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nule, Nuoro, Oliena, Onanì, Orune, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola, Torpé;
- aa. Linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 50 m.

Paragrafo 2

Aree non idonee all'installazione di impianti agrivoltaici di media taglia

1. Sono aree non idonee per l'installazione di Impianti agrivoltaici di media taglia:
 - a. Le aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale, aree di riserva generale orientata, aree di protezione e aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge n. 394 del 1991 nonché i parchi naturali regionali, le riserve naturali regionali, i monumenti naturali regionali e le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2, articolo 3, articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale del 7 giugno 1989, n. 31;
 - b. Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica del 11 febbraio 1987, n. 184;
 - c. I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Sono fatti salvi gli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati dai relativi piani di gestione, ovvero risultati dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
 - d. Le Zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009;
 - e. Le aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche di cui alle direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 febbraio 1971, di Berna del 19 settembre 1979 e di Bonn, 23 Giugno 1979;
 - f. Le Oasi permanenti di protezione faunistica destinante al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8 della legge del 11 febbraio 1992, n. 157 nonché le oasi permanenti di protezione faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale del 29 luglio 1998, n. 23;
 - g. Le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali e dalla direttiva n. 92/43/CEE del 1992;
 - h. in assenza di presentazione di piani colturali relativi alla realizzazione dell'impianto, approvati dalla Regione Sardegna, che garantiscano l'assenza di pregiudizio alle attività agro-alimentari e zootecniche, le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali, ovvero aree di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno

dell'elettricità) ivi inclusi terreni agricoli interessati, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione da coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP, i terreni agricoli interessati da produzioni biologiche e i terreni agricoli connessi a produzioni agro-alimentari IGP;

- i. le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla Legge regionale del 23 maggio 2008, n. 6;
- j. le aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione.
- k. Le aree i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco ai sensi dell'articolo 10, legge 21 novembre 2000, n. 353;
- l. le aree che distano meno di due chilometri da alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge del 14 gennaio 2013, n. 10;
- m. le aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 dall'Agenzia Forestas;
- n. Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all' articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523;
- o. le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:
 - 1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);
 - 2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);
 - 3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
 - 4. aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1), fermo restando diversamente stabilito dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi e dai piani di settore vigenti;
 - 5. aree vincolate, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione

e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

6. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);
 7. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);
 8. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;
 9. aree di pericolosità moderata da frana (Hg1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 delle norme di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico;
 10. Aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;
 11. Fasce di tutela dei corpi idrici, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente.
- p. Aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologici ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267;
- q. aree che distano meno di 2 chilometri da beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10, Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- r. le aree che ricomprendono al loro interno gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- s. le aree di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi;
 3. aree prospicienti a fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 4. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;
 5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;
 6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
 7. zone gravate da usi civici;
 8. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico, ivi incluse le zone ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45;
 9. vulcani;
 10. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

t. I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. fascia costiera;
2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole;
3. campi dunari e sistemi di spiaggia;
4. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare;
5. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da grotte e caverne;
6. aree caratterizzate dalla presenza di monumenti naturali ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);
7. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.
8. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
9. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;
10. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992;
11. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da alberi monumentali;
12. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, compresi i beni relativi all'insediamento storico rurale sparso, e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
13. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione;
14. meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico identificate dal Piano Paesaggistico Regionale;

u. I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;
3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali, a titolo esemplificativo, aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici, aree dell'organizzazione mineraria;
4. il parco geominerario ambientale e storico della Sardegna limitatamente agli areali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) c) e d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre

2001, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;

- v. le aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da ulteriori elementi con valenza storico-culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge.
- w. al fine di garantire e agevolare le operazioni di spegnimento dei roghi ovvero tutte le operazioni antincendio, le seguenti aree:
 - 1. aree che distano meno di 600 metri, in linea d'aria, dagli areali dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio;
 - 2. aree di cresta dei rilievi e bordi degli altopiani, definite come le fasce areali aventi un'ampiezza pari a 200 metri e aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani;
- x. le zone urbanistiche omogenee G (limitatamente alle aree militari e ai parchi verdi attrezzati) e H di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- y. le zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), limitatamente ai suoli ricadenti nelle classi di capacità d'uso 1, 5, 6, 7 e 8 secondo la "Land Capability Classification" (LCC);
- z. i siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010, recante "Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea", nonché di cui alle linee guida dell'ENAC LG 2922/02 del 26 aprile 2022, recante "valutazione degli impianti fotovoltaici nei dintorni aeroportuali";
- aa. i siti UNESCO, ivi inclusi i siti per i quali è stata avviata la procedura di presentazione della candidatura;
- bb. Aree di interesse per la realizzazione dell'Einstein Telescope interessanti il territorio dei comuni indicati nell'allegato due al Decreto legge 24/02/2023, n. 13 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 aprile 2023, n. 41: Alà dei Sardi, Benetutti, Bitti, Buddusò, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nule, Nuoro, Oliena, Onani, Orune, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola, Torpé;
- bb. Linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 50 m.

Paragrafo 3

Aree non idonee all'installazione di impianti agrivoltaici di grande taglia

1. Sono aree non idonee all'installazione di impianti agrivoltaici di grande taglia:
 - a. Le aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale, aree di riserva generale orientata, aree di protezione e aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge n. 394 del 1991 nonché i parchi naturali regionali, le riserve naturali regionali, i monumenti naturali regionali e le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2, articolo 3, articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale del 7 giugno 1989, n. 31;
 - b. Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica del 11 febbraio 1987, n. 184;
 - c. siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale;
 - d. I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Sono fatti salvi gli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati dai relativi piani di gestione, ovvero risultati dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
 - e. Le Zone di protezione speciale (ZPS), important bird areas (I.B.A.) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009;
 - f. Le aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche, ovvero di chiroterofauna di cui alle direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 febbraio 1971, di Berna del 19 settembre 1979 e di Bonn, 23 Giugno 1979;
 - g. Le Oasi permanenti di protezione faunistica destinante al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8 della legge del 11 febbraio 1992, n. 157 nonché le oasi permanenti di protezione faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale del 29 luglio 1998, n. 23;
 - h. Le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali e dalla direttiva n. 92/43/CEE del 1992;
 - i. in assenza di presentazione di piani colturali relativi alla realizzazione dell'impianto, approvati dalla Regione Sardegna, che garantiscano l'assenza di pregiudizio alle attività agro-alimentari e zootecniche, le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche,

produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali, ovvero aree di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) ivi inclusi terreni agricoli interessati, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione da coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP, i terreni agricoli interessati da produzioni biologiche e i terreni agricoli connessi a produzioni agro-alimentari IGP;

- j. le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla Legge regionale del 23 maggio 2008, n. 6;
- k. le aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione.
- l. Le aree i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco ai sensi dell'articolo 10, legge 21 novembre 2000, n. 353;
- m. le aree che distano meno di due chilometri da alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge del 14 gennaio 2013, n. 10;
- n. le aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 dall'Agenzia Forestas;
- o. Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all' articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523;
- p. le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrare nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:
 - 1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);
 - 2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);
 - 3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
 - 4. aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1), fermo restando diversamente stabilito dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi e dai piani di settore vigenti;

5. aree vincolate, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;
 6. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);
 7. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);
 8. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;
 9. aree di pericolosità moderata da frana (Hg1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 delle norme di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico;
 10. Aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;
 11. Fasce di tutela dei corpi idrici, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente.
- q. Aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologici ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267;
- r. aree che distano meno di 2 chilometri da beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10, Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- s. le aree che ricomprendono al loro interno gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- t. le aree di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi;
 3. aree prospicienti a fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 4. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;
 5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;
 6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
 7. zone gravate da usi civici;
 8. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico, ivi incluse le zone ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45;
 9. vulcani;

10. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

u. I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. fascia costiera;
2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole;
3. campi dunari e sistemi di spiaggia;
4. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare;
5. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da grotte e caverne;
6. aree caratterizzate dalla presenza di monumenti naturali ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);
7. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.
8. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
9. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;
10. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992;
11. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da alberi monumentali;
12. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, compresi i beni relativi all'insediamento storico rurale sparso, e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
13. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione;
14. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico identificate dal Piano Paesaggistico Regionale;

v. I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;
3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali, a titolo esemplificativo, aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici, aree dell'organizzazione mineraria;

4. il parco geominerario ambientale e storico della Sardegna limitatamente agli areali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) c) e d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;
- w. le aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da ulteriori elementi con valenza storico-culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge;
 - x. al fine di garantire e agevolare le operazioni di spegnimento dei roghi ovvero tutte le operazioni antincendio, le seguenti aree:
 1. aree che distano meno di 600 metri, in linea d'aria, dagli areali dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio;
 2. aree di cresta dei rilievi e bordi degli altopiani, definite come le fasce areali aventi un'ampiezza pari a 200 metri e aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani;
 - y. le zone urbanistiche omogenee G (limitatamente alle aree militari e ai parchi verdi attrezzati) e H di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
 - z. le zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), limitatamente ai suoli ricadenti nelle classi di capacità d'uso 1, 5, 6, 7 e 8 secondo la "Land Capability Classification" (LCC);
 - aa. i siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010, recante "Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea", nonché di cui alle linee guida dell'ENAC LG 2922/02 del 26 aprile 2022, recante "valutazione degli impianti fotovoltaici nei dintorni aeroportuali";
 - bb. i siti UNESCO, ivi inclusi i siti per i quali è stata avviata la procedura di presentazione della candidatura;
 - cc. Aree di interesse per la realizzazione dell'Einstein Telescope interessanti il territorio dei comuni indicati nell'allegato due al Decreto legge 24/02/2023, n. 13 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 aprile 2023, n. 41: Alà dei Sardi, Benetutti, Bitti, Buddusò, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nule, Nuoro, Oliena, Onani, Orune, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola, Torpé;
 - dd. Linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 50 m.
 - cc. Linee ferroviarie a scartamento ordinario e a scartamento ridotto destinate al servizio pubblico: siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e ARST S.p.A.

Allegato C

AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI EOLICI

Paragrafo 1

Sono aree non idonee all'installazione di impianti eolici di piccola taglia le seguenti:

- a. aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale, aree di riserva generale orientata, aree di protezione e aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge n. 394 del 1991 nonché i parchi naturali regionali, le riserve naturali regionali, i monumenti naturali regionali e le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2, articolo 3, articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale del 7 giugno 1989, n. 31. Sono fatti salvi, limitatamente alle aree perimetrare ai sensi del medesimo articolo 12, comma 2, lettera d), nonché ai parchi naturali regionali, alle riserve naturali regionali e alle aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionale, gli impianti i cui singoli generatori eolici non abbiano un'altezza complessiva superiore a 5 metri;
- b. zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica del 11 febbraio 1987, n. 184;
- c. siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale. Sono fatti salvi gli impianti i cui singoli generatori eolici non abbiano un'altezza complessiva superiore a 5 metri;
- d. Zone di protezione speciale (ZPS), important bird areas (I.B.A.) nonché aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche, ovvero di chiroterofauna, di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. Sono fatti salvi, ad esclusione delle aree ad elevata sensibilità per la presenza di chiroterofauna, gli impianti i cui singoli generatori eolici non abbiano un'altezza complessiva superiore a 5 metri;
- e. Oasi permanenti di protezione faunistica destinante al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8 della legge del 11 febbraio 1992, n. 157 nonché le oasi permanenti di protezione faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale del 29 luglio 1998, n. 23;
- f. aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche, aree ad elevata sensibilità per la presenza di chiroterofauna, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali e dalla direttiva n. 92/43/CEE del 1992;
- g. le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla Legge regionale del 23 maggio 2008, n. 6;

- h. le aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione.
- i. Le aree i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco ai sensi dell'articolo 10, legge 21 novembre 2000, n. 353;
- j. le aree che distano meno di **due chilometri** da alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge del 14 gennaio 2013, n. 10;
- k. le aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 dall'Agenzia Forestas;
- l. Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all' articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523;
- m. le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrare nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:
 - 1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);
 - 2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);
 - 3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
 - 4. aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1), fermo restando diversamente stabilito dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi e dai piani di settore vigenti;
 - 5. aree vincolate, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;
 - 6. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);
 - 7. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);
 - 8. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;
 - 9. aree di pericolosità moderata da frana (Hg1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 delle norme di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico;

10. Aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;
 11. Fasce di tutela dei corpi idrici, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente.
- n. Aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologiche ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267;
- o. aree che distano meno di 2 chilometri da beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10, Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- p. le aree che ricomprendono al loro interno gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- q. le seguenti aree di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi;
 3. aree prospicienti a fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 4. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;
 5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;
 6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
 7. zone gravate da usi civici;
 8. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico, ivi incluse le zone ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45;
 9. vulcani;
 10. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- r. I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. fascia costiera;
 2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole;
 3. campi dunari e sistemi di spiaggia;
 4. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare;
 5. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da grotte e caverne;

6. aree caratterizzate dalla presenza di monumenti naturali ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);
 7. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.
 8. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
 9. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;
 10. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992;
 11. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da alberi monumentali;
 12. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, compresi i beni relativi all'insediamento storico rurale sparso, e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
 13. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione;
 14. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico identificate dal Piano Paesaggistico Regionale;
- s. I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
 2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;
 3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali, a titolo esemplificativo, aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici, aree dell'organizzazione mineraria;
 4. il parco geominerario ambientale e storico della Sardegna limitatamente agli areali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) c) e d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;
- t. le aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da ulteriori elementi con valenza storico-culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge.
- u. al fine di garantire e agevolare le operazioni di spegnimento dei roghi ovvero tutte le operazioni antincendio, le seguenti aree:
1. aree che distano meno di 600 metri, in linea d'aria, dagli areali dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio;

2. aree di cresta dei rilievi e bordi degli altopiani, definite come le fasce areali aventi un'ampiezza pari a 200 metri e aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani;
- v. le zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), limitatamente ai suoli ricadenti nelle classi di capacità d'uso 1, 5, 6, 7 e 8 secondo la "Land Capability Classification" (LCC);
- w. le zone urbanistiche omogenee F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), ad esclusione degli impianti con altezza complessiva non superiore a 3 metri, nei limiti di 1 pala per ogni lotto/unità immobiliare;
- x. le zone urbanistiche omogenee G di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), destinate a edifici, attrezzature ed impianti riservati a servizi di interesse generale, limitatamente alle aree ad uso militare e parchi attrezzati;
- y. zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- z. Linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 50 m;
- aa. Linee ferroviarie a scartamento ordinario e a scartamento ridotto destinate al servizio pubblico: siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e ARST S.p.A.;
- bb. i siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010, recante "Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea";
- cc. i siti UNESCO, ivi inclusi i siti per i quali è stata avviata la procedura di presentazione della candidatura;
- dd. Aree di interesse per la realizzazione dell'Einstein Telescope interessanti il territorio dei comuni indicati nell'allegato due al Decreto-legge 24/02/2023, n. 13 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 aprile 2023, n. 41: Alà dei Sardi, Benetutti, Bitti, Buddusò, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nule, Nuoro, Oliena, Onani, Orune, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola, Torpé;

Paragrafo 2

Aree non idonee all'installazione di impianti eolici di media taglia

Sono aree non idonee all'installazione di impianti eolici di media taglia le seguenti:

- a. Le aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale, aree di riserva generale orientata, aree di protezione e aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge n. 394 del 1991 nonché i parchi naturali regionali, le riserve naturali regionali, i monumenti naturali regionali e le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2, articolo 3, articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale del 7 giugno 1989, n. 31;
- b. Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica del 11 febbraio 1987, n. 184;
- c. siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale;
- d. I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Sono fatti salvi gli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati dai relativi piani di gestione, ovvero risultati dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
- e. Le Zone di protezione speciale (ZPS), important bird areas (I.B.A.) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009;
- f. Le aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche, ovvero di chiroterofauna di cui alle direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 febbraio 1971, di Berna del 19 settembre 1979 e di Bonn, 23 Giugno 1979;
- g. Le Oasi permanenti di protezione faunistica destinante al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8 della legge del 11 febbraio 1992, n. 157 nonché le oasi permanenti di protezione faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale del 29 luglio 1998, n. 23;
- h. Le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali e dalla direttiva n. 92/43/CEE del 1992;
- i. In assenza di presentazione di piani colturali relativi alla realizzazione dell'impianto, approvati dalla Regione Sardegna, che garantiscano l'assenza di pregiudizio alle attività agro-alimentari e zootecniche, le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche,

produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali, ovvero aree di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) ivi inclusi terreni agricoli interessati, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione da coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP, i terreni agricoli interessati da produzioni biologiche;

- j. le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla Legge regionale del 23 maggio 2008, n. 6;
- k. le aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione;
- l. Le aree i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco ai sensi dell'articolo 10, legge 21 novembre 2000, n. 353;
- m. le aree che distano meno di due chilometri da alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge del 14 gennaio 2013, n. 10;
- n. le aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 dall'Agenzia Forestas;
- o. Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all' articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523;
- p. le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrare nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:
 - 1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);
 - 2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);
 - 3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
 - 4. aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1), fermo restando diversamente stabilito dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi e dai piani di settore vigenti;
 - 5. aree vincolate, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione

e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

6. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);
 7. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);
 8. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;
 9. aree di pericolosità moderata da frana (Hg1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 delle norme di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico;
 10. Aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;
 11. Fasce di tutela dei corpi idrici, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente.
- q. Aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologici ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267;
- r. aree che distano meno di 2 chilometri da beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10, Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- s. Le aree che ricomprendono al loro interno gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- t. Le aree di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi;
 3. aree prospicienti a fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 4. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;
 5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;
 6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
 7. zone gravate da usi civici;
 8. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico, ivi incluse le zone ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45;
 9. vulcani;
 10. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

u. I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. fascia costiera;
2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole;
3. campi dunari e sistemi di spiaggia;
4. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare;
5. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da grotte e caverne;
6. aree caratterizzate dalla presenza di monumenti naturali ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);
7. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.
8. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
9. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;
10. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992;
11. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da alberi monumentali;
12. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, compresi i beni relativi all'insediamento storico rurale sparso, e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
13. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione;
14. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico identificate dal Piano Paesaggistico Regionale;

v. I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
1. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;
2. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali, a titolo esemplificativo, aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici, aree dell'organizzazione mineraria;
3. il parco geominerario ambientale e storico della Sardegna di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, così come modificato dal decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;

- w. le aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da ulteriori elementi con valenza storico-culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge;
- x. al fine di garantire e agevolare le operazioni di spegnimento dei roghi ovvero tutte le operazioni antincendio, le seguenti aree:
 - 1. aree che distano meno di 600 metri, in linea d'aria, dagli areali dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio;
 - 2. aree di cresta dei rilievi e bordi degli altopiani, definite come le fasce areali aventi un'ampiezza pari a 200 metri e aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani;
- y. le zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), limitatamente ai suoli ricadenti nelle classi di capacità d'uso 1, 5, 6, 7 e 8 secondo la "Land Capability Classification" (LCC);
- z. le zone urbanistiche omogenee F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- aa. le zone urbanistiche omogenee G di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), destinate a edifici, attrezzature ed impianti riservati a servizi di interesse generale, limitatamente alle aree ad uso militare e parchi attrezzati;
- bb. zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- cc. Linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 50 m;
- dd. Linee ferroviarie a scartamento ordinario e a scartamento ridotto destinate al servizio pubblico: siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e ARST S.p.A.;
- ee. i siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010, recante "Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea";
- ff. i siti UNESCO, ivi inclusi i siti per i quali è stata avviata la procedura di presentazione della candidatura;
- gg. Aree di interesse per la realizzazione dell'Einstein Telescope interessanti il territorio dei comuni indicati nell'allegato due al Decreto-legge 24/02/2023, n. 13 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 aprile 2023, n. 41: Alà dei Sardi, Benetutti, Bitti, Buddusò, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nule, Nuoro, Oliena, Onanì, Orune, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola, Torpé;

Paragrafo 3

Aree non idonee all'installazione di impianti eolici di grande taglia

Sono aree non idonee all'installazione di impianti eolici di grande taglia le seguenti:

- a. Le aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale, aree di riserva generale orientata, aree di protezione e aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge n. 394 del 1991 nonché i parchi naturali regionali, le riserve naturali regionali, i monumenti naturali regionali e le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2, articolo 3, articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale del 7 giugno 1989, n. 31;
- b. Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica del 11 febbraio 1987, n. 184;
- c. siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale;
- d. I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Sono fatti salvi gli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati dai relativi piani di gestione, ovvero risultati dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
- e. Le Zone di protezione speciale (ZPS), important bird areas (I.B.A.) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009;
- f. Le aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche, ovvero di chiroterofauna di cui alle direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 febbraio 1971, di Berna del 19 settembre 1979 e di Bonn, 23 Giugno 1979;
- g. Le Oasi permanenti di protezione faunistica destinante al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8 della legge del 11 febbraio 1992, n. 157 nonché le oasi permanenti di protezione faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale del 29 luglio 1998, n. 23;
- h. Le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali e dalla direttiva n. 92/43/CEE del 1992;
- i. In assenza di presentazione di piani colturali relativi alla realizzazione dell'impianto, approvati dalla Regione Sardegna, che garantiscano l'assenza di pregiudizio alle attività agro-alimentari e zootecniche, le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali, ovvero aree di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo

29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) ivi inclusi terreni agricoli interessati, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione da coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP e i terreni agricoli interessati da produzioni biologiche;

- j. le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla Legge regionale del 23 maggio 2008, n. 6;
- k. le aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione.
- l. Le aree i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco ai sensi dell'articolo 10, legge 21 novembre 2000, n. 353;
- m. le aree che distano meno di due chilometri da alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge del 14 gennaio 2013, n. 10;
- n. le aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 dall'Agenzia Forestas;
- o. Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all' articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523;
- p. le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrare nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:
 - 1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);
 - 2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);
 - 3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
 - 4. aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1), fermo restando diversamente stabilito dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi e dai piani di settore vigenti;
 - 5. aree vincolate, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

6. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);
 7. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);
 8. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;
 9. aree di pericolosità moderata da frana (Hg1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 delle norme di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico;
 10. Aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;
 11. Fasce di tutela dei corpi idrici, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente.
- q. Aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologici ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267;
- r. aree che distano meno di 2 chilometri da beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10, Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- s. Le aree che ricomprendono al loro interno gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- t. Le aree di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi;
 3. aree prospicienti a fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 4. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;
 5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;
 6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
 7. zone gravate da usi civici;
 8. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico, ivi incluse le zone ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45;
 9. vulcani;
 10. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- u. I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. fascia costiera;
 2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole;
 3. campi dunari e sistemi di spiaggia;
 4. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare;
 5. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da grotte e caverne;
 6. aree caratterizzate dalla presenza di monumenti naturali ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);
 7. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.
 8. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
 9. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;
 10. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992;
 11. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da alberi monumentali
 12. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, compresi i beni relativi all'insediamento storico rurale sparso, e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
 13. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione;
 14. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico identificate dal Piano Paesaggistico Regionale;
- v. I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
 2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;
 3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali, a titolo esemplificativo, aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici, aree dell'organizzazione mineraria;
 4. il parco geominerario ambientale e storico della Sardegna di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;

- w. le aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da ulteriori elementi con valenza storico-culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge.
- x. al fine di garantire e agevolare le operazioni di spegnimento dei roghi ovvero tutte le operazioni antincendio, le seguenti aree:
 - 1. aree che distano meno di 600 metri, in linea d'aria, dagli areali dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio;
 - 2. aree di cresta dei rilievi e bordi degli altopiani, definite come le fasce areali aventi un'ampiezza pari a 200 metri e aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani;
- y. le zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), limitatamente ai suoli ricadenti nelle classi di capacità d'uso 1, 5, 6, 7 e 8 secondo la "Land Capability Classification" (LCC);
- z. le zone urbanistiche omogenee F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- aa. le zone urbanistiche omogenee G di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), destinate a edifici, attrezzature ed impianti riservati a servizi di interesse generale, limitatamente alle aree ad uso militare;
- bb. zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- cc. Linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 50 m;
- dd. Linee ferroviarie a scartamento ordinario e a scartamento ridotto destinate al servizio pubblico: siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e ARST S.p.A.;
- ee. i siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010, recante "Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea";
- ff. i siti UNESCO, ivi inclusi i siti per i quali è stata avviata la procedura di presentazione della candidatura;
- ee. Aree di interesse per la realizzazione dell'Einstein Telescope interessanti il territorio dei comuni indicati nell'allegato due al Decreto-legge 24/02/2023, n. 13 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 aprile 2023, n. 41: Alà dei Sardi, Benetutti, Bitti, Buddusò, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nule, Nuoro, Oliena, Onani, Orune, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola, Torpé;

Allegato D

AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA DA BIOMASSE, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DEPURAZIONE E BIOGAS

Paragrafo 1

Aree non idonee all'installazione di impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di piccola taglia

1. Sono aree non idonee all'installazione di impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di piccola taglia le seguenti:
 - a. aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale, aree riserva generale orientata, aree di protezione e aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge n. 394 del 1991 nonché i parchi naturali regionali, le riserve naturali regionali, i monumenti naturali regionali e le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2, articolo 3, articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale del 7 giugno 1989, n. 31. Sono fatti salvi, ad esclusione delle aree caratterizzate dalla presenza di monumenti naturali regionali, gli impianti di microgenerazione, con una potenza inferiore o uguale a 50 kWe e che utilizzino zone e aree già disponibili negli edifici e nelle pertinenze dei medesimi, presenti al momento di entrata in vigore della presente legge, utilizzando le biomasse e le bioenergie di scarto da attività antropiche e agricole che avvengono nel medesimo sito;
 - b. Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica del 11 febbraio 1987, n. 184. Sono fatti salvi gli impianti di microgenerazione, con una potenza inferiore o uguale a 50kWe e che utilizzino zone e aree già disponibili negli edifici e nelle pertinenze dei medesimi presenti al momento di entrata in vigore della presente legge, che utilizzano le biomasse e le bioenergie di scarto da attività antropiche e agricole che avvengono nel medesimo sito;
 - c. I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale. Sono fatti salvi gli impianti di microgenerazione, con una potenza inferiore o uguale a 50kWe e che utilizzino zone e aree già disponibili negli edifici e nelle pertinenze dei medesimi presenti al momento di entrata in vigore della presente legge, che utilizzano le biomasse e le bioenergie di scarto da attività antropiche e agricole che avvengono nel medesimo sito;
 - d. Zone di protezione speciale (ZPS), important bird areas (I.B.A.) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. Sono fatti salvi gli impianti di microgenerazione, con una potenza inferiore o uguale a 50kWe e che utilizzino zone e aree già disponibili negli edifici e nelle pertinenze dei medesimi presenti al momento di entrata in vigore della presente legge, che utilizzano le biomasse e le bioenergie di scarto da attività antropiche e agricole che avvengono nel medesimo sito;
 - e. Le aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche di cui alle direttive 1992/43/CEE e

2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 febbraio 1971, di Berna del 19 settembre 1979 e di Bonn, 23 Giugno 1979;

- f. in assenza di presentazione di piani colturali relativi alla realizzazione dell'impianto, approvati dalla Regione Sardegna, che garantiscano l'assenza di pregiudizio alle attività agro-alimentari e zootecniche, le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali, ovvero aree di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) ivi inclusi terreni agricoli interessati, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione da coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP e i terreni agricoli interessati da produzioni biologiche;
- g. le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla Legge regionale del 23 maggio 2008, n. 6;
- h. le aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione.
- i. Le aree i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco ai sensi dell'articolo 10, legge 21 novembre 2000, n. 353;
- j. le aree che distano meno di due chilometri da alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge del 14 gennaio 2013, n. 10;
- k. le aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 dall'Agenzia Forestas;
- l. Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all' articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523;
- m. le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrare nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:
 - 1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);
 - 2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);
 - 3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);

4. aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1), fermo restando diversamente stabilito dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi e dai piani di settore vigenti;
 5. aree vincolate, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;
 6. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);
 7. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);
 8. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;
 9. aree di pericolosità moderata da frana (Hg1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 delle norme di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico;
 10. Aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;
 11. Fasce di tutela dei corpi idrici, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente.
- n. aree che distano meno di 2 chilometri da beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10, Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- o. le aree che ricomprendono al loro interno gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- p. le seguenti aree di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi;
 3. aree prospicienti a fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 4. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;
 5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;
 6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
 7. zone gravate da usi civici;
 8. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico, ivi incluse le zone ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45;
 9. vulcani;

10. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- q. I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole;
 2. campi dunari e sistemi di spiaggia;
 3. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare;
 4. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da grotte e caverne;
 5. aree caratterizzate dalla presenza di monumenti naturali ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);
 6. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.
 7. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
 8. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;
 9. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da alberi monumentali;
 10. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, compresi i beni relativi all'insediamento storico rurale sparso, e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
 11. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione;
 12. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico identificate dal Piano Paesaggistico Regionale;
- r. I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
 2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;
 3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali, a titolo esemplificativo, aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici, aree dell'organizzazione mineraria;
 4. il parco geominerario ambientale e storico della Sardegna limitatamente agli areali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) c) e d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;

- s. le aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da ulteriori elementi con valenza storico-culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge
- t. al fine di garantire e agevolare le operazioni di spegnimento dei roghi ovvero tutte le operazioni antincendio, le seguenti aree:
 - 1. aree che distano meno di 600 metri, in linea d'aria, dagli areali dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio;
 - 2. aree di cresta dei rilievi e bordi degli altopiani, definite come le fasce areali aventi un'ampiezza pari a 200 metri e aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani;
- u. le zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- v. le zone urbanistiche omogenee F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- w. le zone urbanistiche omogenee G di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), destinate a edifici, attrezzature ed impianti riservati a servizi di interesse generale, limitatamente alle aree ad uso militare e parchi verdi attrezzati;
- x. zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- y. Linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 50 m;
- z. Linee ferroviarie a scartamento ordinario e a scartamento ridotto destinate al servizio pubblico: siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e ARST S.p.A.;
 - aa. i siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010, recante "Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea";
 - bb. i siti UNESCO, ivi inclusi i siti per i quali è stata avviata la procedura di presentazione della candidatura;
 - cc. Aree di interesse per la realizzazione dell'Einstein Telescope interessanti il territorio dei comuni indicati nell'allegato due al Decreto-legge 24/02/2023, n. 13 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 aprile 2023, n. 41: Alà dei Sardi, Benetutti, Bitti, Buddusò, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nule, Nuoro, Oliena, Onani, Orune, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola, Torpé;

dd.

Paragrafo 2

Aree non idonee all'installazione di impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di media taglia

1. Sono aree non idonee all'installazione di impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di media taglia le seguenti:
 - a. Le aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale, aree di riserva generale orientata, aree di protezione e aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge n. 394 del 1991 nonché i parchi naturali regionali, le riserve naturali regionali, i monumenti naturali regionali e le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2, articolo 3, articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale del 7 giugno 1989, n. 31;
 - b. Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica del 11 febbraio 1987, n. 184;
 - c. siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale;
 - d. I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Sono fatti salvi gli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati dai relativi piani di gestione, ovvero risultati dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
 - e. Le Zone di protezione speciale (ZPS), important bird areas (I.B.A.) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009;
 - f. Le Oasi permanenti di protezione faunistica destinante al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8 della legge del 11 febbraio 1992, n. 157 nonché le oasi permanenti di protezione faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale del 29 luglio 1998, n. 23;
 - g. Le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali e dalla direttiva n. 92/43/CEE del 1992;
 - h. In assenza di presentazione di piani colturali relativi alla realizzazione dell'impianto, approvati dalla Regione Sardegna, che garantiscano l'assenza di pregiudizio alle attività agro-alimentari e zootecniche, le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali, ovvero aree di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29

dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) ivi inclusi terreni agricoli interessati, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione da coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP e i terreni agricoli interessati da produzioni biologiche;

- i. le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla Legge regionale del 23 maggio 2008, n. 6;
- j. le aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione.
- k. Le aree i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco ai sensi dell'articolo 10, legge 21 novembre 2000, n. 353;
- l. le aree che distano meno di due chilometri da alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge del 14 gennaio 2013, n. 10;
- m. le aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 dall'Agenzia Forestas;
- n. Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all' articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523;
- o. le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrare nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:
 - 1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);
 - 2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);
 - 3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
 - 4. aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1), fermo restando diversamente stabilito dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi e dai piani di settore vigenti;
 - 5. aree vincolate, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

6. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);
 7. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);
 8. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;
 9. aree di pericolosità moderata da frana (Hg1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 delle norme di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico;
 10. Aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;
 11. Fasce di tutela dei corpi idrici, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente.
- p. aree che distano meno di 2 chilometri da beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10, Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- q. Le aree che ricomprendono al loro interno gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- r. Le aree di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi;
 3. aree prospicienti a fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 4. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;
 5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;
 6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
 7. zone gravate da usi civici;
 8. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico, ivi incluse le zone ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45;
 9. vulcani;
 10. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- s. I seguenti beni paesaggistici come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. fascia costiera;

2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole;
 3. campi dunari e sistemi di spiaggia;
 4. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare;
 5. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da grotte e caverne;
 6. aree caratterizzate dalla presenza di monumenti naturali ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);
 7. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.
 8. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
 9. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;
 10. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992;
 11. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da alberi monumentali;
 12. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, compresi i beni relativi all'insediamento storico rurale sparso, e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
 13. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione;
 14. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico identificate dal Piano Paesaggistico Regionale;
- t. I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
 2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;
 3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali, a titolo esemplificativo, aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici, aree dell'organizzazione mineraria;
 4. il parco geominerario ambientale e storico della Sardegna limitatamente agli areali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) c) e d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;
- u. le aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da ulteriori elementi con valenza storico-culturale,

di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge.

- v. al fine di garantire e agevolare le operazioni di spegnimento dei roghi ovvero tutte le operazioni antincendio, le seguenti aree:
 - 1. aree che distano meno di 600 metri, in linea d'aria, dagli areali dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio;
 - 2. aree di cresta dei rilievi e bordi degli altopiani, definite come le fasce areali aventi un'ampiezza pari a 200 metri e aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani;
- w. le zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- x. le zone urbanistiche omogenee F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- y. le zone urbanistiche omogenee G di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), destinate a edifici, attrezzature ed impianti riservati a servizi di interesse generale, limitatamente alle aree ad uso militare e parchi attrezzati;
- z. zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- aa. Linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 50 m;
- bb. Linee ferroviarie a scartamento ordinario e a scartamento ridotto destinate al servizio pubblico: siti e impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e ARST S.p.A.;
- cc. i siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010, recante "Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea";
- dd. i siti UNESCO, ivi inclusi i siti per i quali è stata avviata la procedura di presentazione della candidatura;
- ee. Aree di interesse per la realizzazione dell'Einstein Telescope interessanti il territorio dei comuni indicati nell'allegato due al Decreto-legge 24/02/2023, n. 13 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 aprile 2023, n. 41: Alà dei Sardi, Benetutti, Bitti, Buddusò, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nule, Nuoro, Oliena, Onani, Orune, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola, Torpé;

Paragrafo 3

Aree non idonee all'installazione di impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di grande taglia

1. Sono aree non idonee all'installazione di impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di media taglia le seguenti:
 - a. Le aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale, aree di riserva generale orientata, aree di protezione e aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge n. 394 del 1991 nonché i parchi naturali regionali, le riserve naturali regionali, i monumenti naturali regionali e le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2, articolo 3, articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale del 7 giugno 1989, n. 31;
 - b. Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica del 11 febbraio 1987, n. 184;
 - c. siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale;
 - d. I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Sono fatti salvi gli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati dai relativi piani di gestione, ovvero risultati dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
 - e. Le Zone di protezione speciale (ZPS), important bird areas (I.B.A.) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009;
 - f. Le Oasi permanenti di protezione faunistica destinante al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8 della legge del 11 febbraio 1992, n. 157 nonché le oasi permanenti di protezione faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale del 29 luglio 1998, n. 23;
 - g. Le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali e dalla direttiva n. 92/43/CEE del 1992;
 - h. In assenza di presentazione di piani colturali relativi alla realizzazione dell'impianto, approvati dalla Regione Sardegna, che garantiscano l'assenza di pregiudizio alle attività agro-alimentari e zootecniche, le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali, ovvero aree di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.

387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) ivi inclusi terreni agricoli interessati, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione da coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP e i terreni agricoli interessati da produzioni biologiche;

- i. le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla Legge regionale del 23 maggio 2008, n. 6;
- j. le aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione.
- k. Le aree i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco ai sensi dell'articolo 10, legge 21 novembre 2000, n. 353;
- l. le aree che distano meno di due chilometri da alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge del 14 gennaio 2013, n. 10;
- m. le aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 dall'Agenzia Forestas;
- n. Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all' articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523;
- o. le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrare nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:
 - 1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);
 - 2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);
 - 3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
 - 4. aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1), fermo restando diversamente stabilito dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi e dai piani di settore vigenti;
 - 5. aree vincolate, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

6. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);
 7. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);
 8. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;
 9. aree di pericolosità moderata da frana (Hg1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 delle norme di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico;
 10. Aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;
 11. Fasce di tutela dei corpi idrici, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente.
- p. aree che distano meno di 2 chilometri da beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10, Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- q. Le aree che ricomprendono al loro interno gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- r. Le aree di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi;
 3. aree prospicienti a fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 4. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;
 5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;
 6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
 7. zone gravate da usi civici;
 8. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico, ivi incluse le zone ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45;
 9. vulcani;
 10. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- s. I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. fascia costiera;

2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole;
3. campi dunari e sistemi di spiaggia;
4. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare;
5. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da grotte e caverne;
6. aree caratterizzate dalla presenza di monumenti naturali ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);
7. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.
8. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
9. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;
10. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992;
11. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da alberi monumentali;
12. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, compresi i beni relativi all'insediamento storico rurale sparso, e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
13. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione;
14. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico identificate dal Piano Paesaggistico Regionale;

t. I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;
3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali, a titolo esemplificativo, aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici, aree dell'organizzazione mineraria;
4. il parco geominerario ambientale e storico della Sardegna limitatamente agli areali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) c) e d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;

u. le aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da ulteriori elementi con valenza storico-culturale, di

natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge.

- v. al fine di garantire e agevolare le operazioni di spegnimento dei roghi ovvero tutte le operazioni antincendio, le seguenti aree:
1. aree che distano meno di 600 metri, in linea d'aria, dagli areali dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio;
 2. aree di cresta dei rilievi e bordi degli altopiani, definite come le fasce areali aventi un'ampiezza pari a 200 metri e aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani;
- w. le zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- x. le zone urbanistiche omogenee F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- y. le zone urbanistiche omogenee G di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), destinate a edifici, attrezzature ed impianti riservati a servizi di interesse generale, limitatamente alle aree ad uso militare e parchi verdi attrezzati;
- z. zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- aa. Linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 50 m;
- bb. Linee ferroviarie a scartamento ordinario e a scartamento ridotto destinate al servizio pubblico: siti e impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e ARST S.p.A.;
- cc. i siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010, recante "Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea";
- dd. i siti UNESCO, ivi inclusi i siti per i quali è stata avviata la procedura di presentazione della candidatura;
- ee. Aree di interesse per la realizzazione dell'Einstein Telescope interessanti il territorio dei comuni indicati nell'allegato due al Decreto-legge 24/02/2023, n. 13 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 aprile 2023, n. 41: Alà dei Sardi, Benetutti, Bitti, Buddusò, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nule, Nuoro, Oliena, Onani, Orune, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola, Torpé;

Allegato E

AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI GEOTERMICI

Paragrafo 1

Aree non idonee all'installazione di impianti geotermici di piccola taglia

1. Sono aree non idonee per l'installazione di impianti geotermici di piccola taglia:
 - a. Le aree che ricomprendono i monumenti naturali regionali di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale del 7 giugno 1989, n. 31;
 - b. zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica del 11 febbraio 1987, n. 184;
 - c. in assenza di presentazione di piani colturali relativi alla realizzazione dell'impianto, approvati dalla Regione Sardegna, che garantiscano l'assenza di pregiudizio alle attività agro-alimentari e zootecniche, le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali, ovvero aree di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) ivi inclusi terreni agricoli interessati, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione da coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP , i terreni agricoli interessati da produzioni biologiche e i terreni agricoli connessi a produzioni agro-alimentari IGP;
 - d. le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla Legge regionale del 23 maggio 2008, n. 6;
 - e. le aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione.
 - f. Le aree i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco ai sensi dell'articolo 10, legge 21 novembre 2000, n. 353;
 - g. le aree che distano meno di due chilometri da alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge del 14 gennaio 2013, n. 10;
 - h. Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all' articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523;
 - i. le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrato nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti

per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:

1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);
 2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);
 3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
 4. aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1), fermo restando quanto diversamente stabilito dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi e dai piani di settore vigenti;
 5. aree vincolate, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;
 6. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);
 7. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);
 8. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;
 9. aree di pericolosità moderata da frana (Hg1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 delle norme di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico;
 10. Aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo quanto diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;
 11. Fasce di tutela dei corpi idrici, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente.
- j. Aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologici ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267;
- k. aree che distano meno di 2 chilometri da beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10, Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- l. le aree che ricomprendono al loro interno gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- m. le aree di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 2. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;
 3. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli

sottoposti a vincolo di rimboschimento;

4. zone gravate da usi civici;
5. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico, ivi incluse le zone ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45;
6. vulcani;

n. I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole;
2. campi dunari e sistemi di spiaggia;
3. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare;
4. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da grotte e caverne;
5. aree caratterizzate dalla presenza di monumenti naturali ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);
6. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.
7. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da alberi monumentali;
8. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, compresi i beni relativi all'insediamento storico rurale sparso, e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
9. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione;
10. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico identificate dal Piano Paesaggistico Regionale;

o. I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004:

11. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
1. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;
2. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali, a titolo esemplificativo, aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici, aree dell'organizzazione mineraria;
3. il parco geominerario ambientale e storico della Sardegna limitatamente agli areali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) c) e d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;

p. le aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da ulteriori elementi con valenza storico-

culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge.

q. al fine di garantire e agevolare le operazioni di spegnimento dei roghi ovvero tutte le operazioni antincendio, le seguenti aree:

aree che distano meno di 600 metri, in linea d'aria, dagli areali dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio;

aree di cresta dei rilievi e bordi degli altopiani, definite come le fasce areali aventi un'ampiezza pari a 200 metri e aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani;

r. le zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), limitatamente ai suoli ricadenti nelle classi di capacità d'uso 1, 5, 6, 7 e 8 secondo la "Land Capability Classification" (LCC);

s. le zone urbanistiche omogenee F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);

t. le zone urbanistiche omogenee G di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), destinate a edifici, attrezzature ed impianti riservati a servizi di interesse generale, limitatamente alle aree ad uso militare e parchi verdi attrezzati;

u. zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);

v. Linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 50 m;

w. i siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010, recante "Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea";

x. i siti UNESCO, ivi inclusi i siti per i quali è stata avviata la procedura di presentazione della candidatura;

y. Aree di interesse per la realizzazione dell'Einstein Telescope interessanti il territorio dei comuni indicati nell'allegato due al Decreto-legge 24/02/2023, n. 13 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 aprile 2023, n. 41: Alà dei Sardi, Benetutti, Bitti, Buddusò, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nule, Nuoro, Oliena, Onani, Orune, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola, Torpé;

Paragrafo 2

Aree non idonee all'installazione di impianti geotermici di media taglia

1. Sono aree non idonee per l'installazione di impianti geotermici di media taglia:

- a. Le aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale, aree di riserva generale orientata, aree di protezione e aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge n. 394 del 1991 nonché i parchi naturali regionali, le riserve naturali regionali, i monumenti naturali regionali e le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2, articolo 3, articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale del 7 giugno 1989, n. 31;
- b. Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica del 11 febbraio 1987, n. 184;
- c. I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".
- d. Zone di protezione speciale (ZPS), important bird areas (I.B.A.), nonché aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche, ovvero di chiroterofauna, di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009;
- e. Le aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche di cui alle direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 febbraio 1971, di Berna del 19 settembre 1979 e di Bonn, 23 Giugno 1979;
- f. Le Oasi permanenti di protezione faunistica destinante al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8 della legge del 11 febbraio 1992, n. 157 nonché le oasi permanenti di protezione faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale del 29 luglio 1998, n. 23;
- g. Le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali e dalla direttiva n. 92/43/CEE del 1992;
- h. In assenza di presentazione di piani colturali relativi alla realizzazione dell'impianto, approvati dalla Regione Sardegna, che garantiscano l'assenza di pregiudizio alle attività agro-alimentari e zootecniche, le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali, ovvero aree di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) ivi inclusi terreni agricoli interessati, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione da coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP, i terreni agricoli interessati da produzioni biologiche e i terreni

agricoli connessi a produzioni agro-alimentari IGP;

- i. le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla Legge regionale del 23 maggio 2008, n. 6;
- j. le aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione.
- k. Le aree i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco ai sensi dell'articolo 10, legge 21 novembre 2000, n. 353;
- l. le aree che distano meno di due chilometri da alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge del 14 gennaio 2013, n. 10;
- m. le aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 dall'Agenzia Forestas;
- n. Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all' articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523;
- o. le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrare nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:
 - 1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);
 - 2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);
 - 3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
 - 4. aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1), fatto salvo quanto diversamente stabilito dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi e dai piani di settore vigenti;
 - 5. aree vincolate, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;
 - 6. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);
 - 7. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);

8. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;
 9. aree di pericolosità moderata da frana (Hg1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 delle norme di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico;
 10. Aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo quanto diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;
 11. Fasce di tutela dei corpi idrici, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente.
- p. Aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologici ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267;
- q. aree che distano meno di 2 chilometri da beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10, Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- r. le aree che ricomprendono al loro interno gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- s. le aree di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi;
 3. aree prospicienti a fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 4. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;
 5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;
 6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
 7. zone gravate da usi civici;
 8. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico, ivi incluse le zone ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45;
 9. vulcani;
 10. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- t. I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole;
 2. campi dunari e sistemi di spiaggia;

3. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare;
 4. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da grotte e caverne;
 5. aree caratterizzate dalla presenza di monumenti naturali ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);
 6. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.
 7. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
 8. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;
 9. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992;
 10. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da alberi monumentali;
 11. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, compresi i beni relativi all'insediamento storico rurale sparso, e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
 12. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione;
 13. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico identificate dal Piano Paesaggistico Regionale;
- u. I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
 2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;
 3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali, a titolo esemplificativo, aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici, aree dell'organizzazione mineraria;
 4. il parco geominerario ambientale e storico della Sardegna limitatamente agli areali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) c) e d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;
- v. le aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da ulteriori elementi con valenza storico-culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge.

- w. al fine di garantire e agevolare le operazioni di spegnimento dei roghi ovvero tutte le operazioni antincendio, le seguenti aree:
1. aree che distano meno di 600 metri, in linea d'aria, dagli areali dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio;
 2. aree di cresta dei rilievi e bordi degli altopiani, definite come le fasce areali aventi un'ampiezza pari a 200 metri e aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani;
- x. le zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), limitatamente ai suoli ricadenti nelle classi di capacità d'uso 1, 5, 6, 7 e 8 secondo la "Land Capability Classification" (LCC);
- y. le zone urbanistiche omogenee F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- z. le zone urbanistiche omogenee G di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), destinate a edifici, attrezzature ed impianti riservati a servizi di interesse generale, limitatamente alle aree ad uso militare e parchi verdi attrezzati;
- aa. zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- bb. Linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 50 m;
- cc. i siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010, recante "Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea";
- dd. i siti UNESCO, ivi inclusi i siti per i quali è stata avviata la procedura di presentazione della candidatura;
- ee. Aree di interesse per la realizzazione dell'Einstein Telescope interessanti il territorio dei comuni indicati nell'allegato due al Decreto-legge 24/02/2023, n. 13 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 aprile 2023, n. 41: Alà dei Sardi, Benetutti, Bitti, Buddusò, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nule, Nuoro, Oliena, Onani, Orune, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola, Torpé;

Paragrafo 3

Aree non idonee all'installazione di impianti geotermici di grande taglia

Sono aree non idonee per l'installazione di impianti geotermici di grande taglia:

- a. aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale, aree riserva generale orientata, aree di protezione e aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge n. 394 del 1991 nonché i parchi naturali regionali, le riserve naturali regionali, i monumenti naturali regionali e le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2, articolo 3, articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale del 7 giugno 1989, n. 31;
- b. Zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica del 11 febbraio 1987, n. 184;
- c. Siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale;
- d. Zone di protezione speciale (ZPS), important bird areas (I.B.A.) nonché aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009;
- e. Oasi permanenti di protezione faunistica destinante al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8 della legge del 11 febbraio 1992, n. 157 nonché le oasi permanenti di protezione faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale del 29 luglio 1998, n. 23;
- f. Aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche, aree ad elevata sensibilità per la presenza di chiroterofauna, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali e dalla direttiva n. 92/43/CEE del 1992;
- g. in assenza di presentazione di piani colturali relativi alla realizzazione dell'impianto, approvati dalla Regione Sardegna, che garantiscano l'assenza di pregiudizio alle attività agro-alimentari e zootecniche, le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali, ovvero aree di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) ivi incluse le seguenti:
 1. terreni agricoli interessati, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione da coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP e terreni agricoli interessati da produzioni biologiche;
 2. terreni agricoli connessi a produzioni agro-alimentari IGP;

- h. Le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla Legge regionale del 23 maggio 2008, n. 6 ;
- i. Le aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione.
- j. Le aree i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco ai sensi dell'articolo 10 , legge 21 novembre 2000, n. 353;
- k. le aree che distano meno di due chilometri da alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge del 14 gennaio 2013, n. 10;
- l. le aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 dall'Agenzia Forestas;
- m. Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523;
- n. le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrare nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:
 - 1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);
 - 2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);
 - 3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
 - 4. aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1), fatto salvo quanto diversamente stabilito dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi e dai piani di settore vigenti;
 - 5. aree vincolate, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;
 - 6. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);
 - 7. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3), ;
 - 8. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;
 - 9. aree di pericolosità moderata da frana (Hg1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 delle

norme di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico;

10. Aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo quanto diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;
 11. Fasce di tutela dei corpi idrici, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente.
- o. Aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologici ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267;
- p. Aree che distano meno di 2 chilometri da beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10, Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- q. Le aree che distano meno di 7 chilometri, ovvero 1.500 metri per le isole minori, dai seguenti immobili o aree di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):
1. immobili di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
 2. aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 3. le aree che distano meno di 7 chilometri, ovvero 1.500 metri per le isole minori, dalle seguenti aree di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:
 4. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 5. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche per i territori elevati sui laghi;
 6. aree prospicienti a fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 7. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;
 8. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e riserve regionali istituiti per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;
 9. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
 10. zone gravate da usi civici;
 11. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico, ivi incluse le zone ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45;
 12. vulcani;
 13. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- r. I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del

decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. fascia costiera;
 2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole;
 3. campi dunari e sistemi di spiaggia;
 4. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da grotte e caverne;
 5. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare;
 6. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da aree caratterizzate dalla presenza di monumenti naturali ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);
 7. zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 8. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;
 9. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992;
 10. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da alberi monumentali;
 11. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, compresi i beni relativi all'insediamento storico rurale sparso, e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
 12. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione;
 13. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico identificate dal Piano Paesaggistico Regionale;
- s. I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
 2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;
 3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali, a titolo esemplificativo, aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici, aree dell'organizzazione mineraria;
 4. il parco geominerario ambientale e storico della Sardegna di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;
- t. Le aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da ulteriori elementi con valenza storico-

culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge.

- u. Al fine di garantire e agevolare le operazioni di spegnimento dei roghi ovvero tutte le operazioni antincendio, le seguenti aree:
 - 1. aree che distano meno di 600 metri, in linea d'aria, dagli areali dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio;
 - 2. aree di cresta dei rilievi e bordi degli altopiani, definite come le fasce areali aventi un'ampiezza pari a 200 metri e aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani;
- v. Le zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), limitatamente ai suoli ricadenti nelle classi di capacità d'uso 1, 5, 6, 7 e 8 secondo la "Land Capability Classification" (LCC);
- w. Le zone urbanistiche omogenee F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- x. Le zone urbanistiche omogenee G di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), destinate a edifici, attrezzature ed impianti riservati a servizi di interesse generale, limitatamente alle aree ad uso militare e parchi verdi attrezzati;
- y. Le zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- z. Le linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 50 m;
- aa. Le linee ferroviarie a scartamento ordinario e a scartamento ridotto destinate al servizio pubblico: siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e ARST S.p.A.;
- bb. I siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010, recante "Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea";
- cc. I siti UNESCO, ivi inclusi i siti per i quali è stata avviata la procedura di presentazione della candidatura;
- dd. Le Aree di interesse per la realizzazione dell'Einstein Telescope interessanti il territorio dei comuni indicati nell'allegato due al Decreto-legge 24/02/2023, n. 13 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 aprile 2023, n. 41: Alà dei Sardi, Benetutti, Bitti, Buddusò, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nule, Nuoro, Oliena, Onani, Orune, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola, Torpé;

Allegato F

AREE IDONEE

Sono aree idonee all'installazione di tutte le taglie e tipologie di impianti FER, fermo restando quanto previsto dai rispettivi commi, le seguenti aree:

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici, le superfici di copertura di manufatti edilizi, pubblici e privati, di qualsiasi natura, legittimamente realizzati o da realizzare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, nel rispetto delle eventuali prescrizioni tipologiche dettate al fine di un loro corretto inserimento architettonico.

Nelle zone omogenee B, C, e F di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U, per la realizzazione delle strutture necessarie all'installazione degli impianti è consentito derogare nei limiti di un incremento del 10% i valori di superficie coperta previsti dallo strumento urbanistico comunale.

Sono esclusi dalle suddette aree:

- a) i "centri di antica e prima formazione" individuati ai sensi dell'art. 51 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.);
 - b) le zone A "Centro storico – artistico o di particolare pregio ambientale" di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
 - c) gli immobili riconosciuti come beni culturali ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - d) gli immobili vincolati con apposito provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le Aree industriali dismesse.
 3. Ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, le Aree destinate a discariche di rifiuti urbani e speciali limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici nonché di impianti eolici esclusivamente nelle aree di servizio esterne al corpo discarica. L'installazione degli impianti medesimi è subordinata alla realizzazione della barriera superficiale di chiusura nonché al mantenimento in condizioni di integrità e funzionalità di tale sistema barriera ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
 4. Ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera c-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione di impianti fotovoltaici, i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio delle infrastrutture ferroviarie, dei vincoli degli Enti gestori, dell'articolo 103 delle NTA del PPR e, qualora ricadenti nelle zone urbanistiche G, delle disposizioni di cui al successivo punto 16.
 5. Limitatamente agli impianti fotovoltaici nonché agli impianti di produzione da moto ondoso ubicati all'interno delle dighe foranee o altre strutture fisse a servizio dell'infrastruttura portuale, le Aree portuali, esclusi i porti turistici, nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio delle infrastrutture portuali, con particolare riferimento alle limitazioni connesse alla sosta natanti, al traffico

veicolare pesante, alla presenza di elisuperfici, ai vincoli posti dagli Enti gestori e, qualora ricadenti nelle zone urbanistiche G, delle disposizioni di cui al successivo punto 16.

6. Limitatamente agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera c-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le Aree aeroportuali, nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio della infrastruttura aeroportuale e, qualora ricadenti nelle zone urbanistiche G, delle disposizioni di cui al successivo punto 16.
7. Limitatamente agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le Aree di pertinenza delle principali arterie viarie, nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio delle infrastrutture stradali, dei vincoli degli Enti gestori, dell'articolo 103 delle NTA del PPR e, qualora ricadenti nelle zone urbanistiche G, delle disposizioni di cui al successivo punto 16.
8. Limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici ed eolico di piccola e media taglia, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le Aree estrattive di prima e seconda categoria - Miniere e cave cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni non suscettibili di ulteriore sfruttamento. A tal fine, in sede di presentazione dell'istanza, il proponente presenta un piano di recupero dell'area estrattiva, anche in variante rispetto al progetto di recupero eventualmente già approvato, con obbligo di conclusione della fase di messa in sicurezza delle aree e recupero morfologico prima dell'avvio dei lavori dei relativi impianti FER.
9. Limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici di piccola e media taglia nonché di impianti a biomasse, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree dei siti oggetto di procedimento di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Siti interessati da attività industriali, Siti interessati da attività minerarie dismesse, ai sensi degli articoli articolo 242, 252 del decreto legislativo, 3 aprile 2006, e del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2019, n. 8/74. In tali aree occorre tener conto delle limitazioni derivanti dall'articolo 242 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in base al quale gli interventi e le opere devono essere realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
10. Limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici, eolici di piccola e media taglia (esclusivamente nelle aree di servizio esterne al corpo discarica), ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree dei siti oggetto di procedimento di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, siti interessati da discariche dismesse di rifiuti urbani - ex discariche monocomunali di RSU ai sensi degli articoli articolo 242, 252 del decreto legislativo, 3 aprile 2006, e del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2019, n. 8/74.
11. In tali aree occorre tener conto delle limitazioni derivanti dall'articolo 242 ter del D.Lgs. n.152/2006 in base al quale gli interventi e le opere devono essere realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
12. Gli specchi acquei degli invasi artificiali del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale, come individuati dall'Ente gestore del Sistema Idrico, non utilizzati dai mezzi aerei antincendio, e relative pertinenze, limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici flottanti di potenza massima di 10 MW, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti a biomasse di piccola taglia negli spazi disponibili e nelle costruzioni

esistenti all'entrata in vigore della presente legge utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto di attività antropiche/agricole condotte all'interno dell'area, nonché alla realizzazione di nuove centrali idroelettriche.

13. Limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici nonché eolici di piccola e media taglia, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le zone urbanistiche omogenee D e le zone G a destinazione commerciale e logistica di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U. Con riferimento agli impianti fotovoltaici sono idonee le aree che rispettano le seguenti condizioni:
 - a. le aree libere dei lotti edificati ricadenti nelle aree già infrastrutturate, nei limiti del 60% della superficie fondiaria del lotto, anche in deroga ai parametri urbanistico/edilizi definiti dagli strumenti urbanistici comunali;
 - b. i lotti non edificati ricadenti nelle aree già infrastrutturate, nei limiti del 20%, implementabile fino ad un massimo del 35% con deliberazione dell'ente gestore, della superficie territoriale della zona, e comunque non oltre il 50% della superficie dei lotti liberi;
 - c. Con riferimento agli impianti eolici di piccola e media taglia sono idonee le aree già infrastrutturate a condizione che le singole macchine distino tra loro non meno di 3 volte l'altezza complessiva della macchina più alta;
14. Ad esclusione degli impianti eolici di grande taglia, le aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali, le zone industriali di interesse regionale, nonché i PIP di cui all'articolo 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865, con le seguenti condizioni:
 - a. In relazione agli impianti fotovoltaici:
 1. le aree libere dei lotti edificati ricadenti nelle aree già infrastrutturate nei limiti del 60% della superficie fondiaria del lotto, anche in deroga ai parametri urbanistico e edilizi, definiti dagli strumenti urbanistici.
 2. i lotti non edificati ricadenti nelle porzioni già infrastrutturate, nei limiti del 20%, implementabile fino ad un massimo del 35% con deliberazione dell'ente gestore, della superficie territoriale della zona, che non può, comunque, superare il 50% della superficie dei lotti liberi.
 - b. In relazione agli impianti eolici:
 1. le aree già infrastrutturate delle aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali e delle zone industriali di interesse regionale, limitatamente a impianti di piccola e media taglia e a condizione che le macchine distino tra loro non meno di 6 volte l'altezza complessiva della macchina più alta;
 2. le aree già infrastrutturate dei PIP di cui all'articolo 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865, limitatamente a impianti di piccola e media taglia e a condizione che le macchine distino tra loro non meno di 3 volte l'altezza complessiva della macchina più alta;
15. Ad esclusione degli impianti eolici di grande taglia, le zone urbanistiche omogenee G a destinazione specifica per energie rinnovabili di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U.
16. Limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici, le aree infrastrutturate delle zone urbanistiche omogenee G di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U, relative al settore dei trasporti (strade, ferrovie, porti e aeroporti), esclusi i porti turistici, e agli impianti tecnologici (ciclo rifiuti, ciclo acque, potabilizzatori, depuratori, impianti di sollevamento, ciclo energia), a condizione che l'impianto sia a supporto della funzione propria della

zona e che non comprometta la futura espansione delle attività/impianti tecnologici insediati, valutata su un orizzonte temporale pari almeno al ciclo di vita utile dell'impianto. Gli impianti sono realizzabili nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio delle infrastrutture e dei vincoli degli Enti gestori e delle disposizioni specifiche del PPR.

Allegato G

Requisiti urbanistico ed edilizi specifici per tipologia di impianto

1. Gli impianti FER, indipendentemente dalla loro tipologia, devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a 1.000 m, dal perimetro dei centri abitati e delle frazioni, intendendo con essi l'insieme delle zone omogenee A, B, C e delle zone omogenee G ed F ad esse contermini, dalle zone F, ancorché non contermini agli abitati, e dalle sottozone E4, tutte come identificate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti ai sensi del DA n. 2266/U del 20.12.1983 e dal DPGR n. 228 del 03.08.1994.

Tale distanza, fermo restando il valore di 500 m, è rimodulabile esclusivamente in sede di redazione dello strumento urbanistico comunale generale per garantire l'equilibrata espansione dei centri abitati, le fasce verdi di transizione verso la campagna, la localizzazione dei servizi che per loro natura devono essere localizzati in prossimità degli abitati, ecc.

Fermo restando il limite inderogabile dei 500 m, sono escluse le zone omogenee D e G, le aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali, le zone industriali di interesse regionale, nonché i PIP di cui all'articolo 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Gli impianti agrivoltaici nelle Zone urbanistiche omogenee E "Agricole" di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna) devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a. l'impianto abbia una altezza minima da terra di 2,10 metri;
 - b. l'area complessiva sottesa all'impianto, non interessi più del 10% della superficie complessiva dell'azienda agricola, calcolata escludendo le aree non idonee rientranti nel perimetro aziendale; è consentito l'utilizzo congiunto dei terreni al massimo di due aziende agricole; è consentito l'utilizzo di terreni ricadenti su comuni diversi;
 - c. al fine di garantire la conservazione del patrimonio agricolo e l'integrazione del reddito agrario, l'imprenditore agricolo, il coltivatore diretto (CD) o l'imprenditore agricolo professionale (IPA) possono costruire od esercire la tipologia di impianto agrivoltaico; l'impianto deve soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e la potenza complessiva integrata di un ulteriore 30%, sino ad un massimo di 1 MW;
 - d. la superficie dell'impianto deve essere collocata nell'immediata prossimità degli edifici dell'azienda agricola;
 - e. sia assicurata una distanza di almeno 1.000 metri tra un impianto e l'altro (a tal fine si applicano le norme del codice civile sulla prevenzione);
 - f. sia rispettata una distanza dai confini di proprietà pari almeno a 50 metri;
 - g. il progetto sia accompagnato da apposita relazione agronomica asseverata nelle forme di legge in merito alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, che illustri l'andamento colturale per il periodo di vita utile dell'impianto. Deve, inoltre, essere dimostrato annualmente il rispetto del progetto originario e il mantenimento della continuità della produzione agricola, mediante verifica della PLV aziendale (effettiva) da attestarsi con apposita relazione agronomica asseverata. La mancata produzione agricola per due anni consecutivi determina la decadenza del titolo e la conseguente necessità di rimessione in pristino dell'area, anche previa escussione della garanzia fideiussoria da parte dell'Amministrazione comunale.

3. Gli impianti eolici nelle Zone urbanistiche omogenee E “Agricole” di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna) devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a. l'impianto non deve interessare suoli ricadenti nelle classi di capacità d'uso 1, 4, 5, 6, 7 e 8 secondo la “Land Capability Classification” (LCC);
 - b. l'impianto deve essere limitato ai soli impianti definibili come taglia media, con altezza complessiva non superiore a 60 metri;
 - c. le macchine devono avere una distanza reciproca pari a 7 volte l'altezza complessiva della macchina più alta;
 - d. le macchine devono avere una distanza dai confini e da costruzioni di qualsiasi tipo pari all'altezza complessiva della macchina più alta.
4. Gli impianti fotovoltaici nelle aree infrastrutturate delle zone urbanistiche omogenee G di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U, relative al settore dei trasporti e degli impianti tecnologici, devono essere a supporto della funzione propria della zona e non devono compromettere la futura espansione delle attività e degli impianti tecnologici insediati.
5. Gli impianti fotovoltaici nelle aree non infrastrutturate delle zone omogenee D e G, delle aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali, delle zone industriali di interesse regionale, nonché dei PIP di cui all'articolo 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865 non possono interessare una superficie superiore al 10% della superficie territoriale del comparto di riferimento. La realizzazione dell'impianto non deve compromettere la futura realizzazione della zona omogenea come prevista dallo strumento urbanistico comunale.
6. Gli impianti eolici nelle aree infrastrutturate delle zone urbanistiche omogenee G di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U, relative al settore dei trasporti e agli impianti tecnologici, devono essere limitati agli impianti di piccola e media taglia di altezza complessiva non superiore a 60 metri e a condizione che l'impianto sia a supporto della funzione propria della zona e che non comprometta la futura espansione delle attività e degli impianti tecnologici insediati, valutata su un orizzonte temporale pari almeno al ciclo di vita utile dell'impianto eolico.
7. Gli impianti eolici nelle aree non infrastrutturate delle zone omogenee D e G, nonché dei PIP di cui all'articolo 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865 sono limitati agli impianti di piccola e media taglia e le macchine devono avere una distanza reciproca di almeno 4 volte l'altezza complessiva della macchina più alta. In ogni caso la realizzazione dell'impianto non deve compromettere la futura realizzazione della zona omogenea come prevista dallo strumento urbanistico comunale.
8. Gli impianti eolici nelle aree non infrastrutturate delle aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali e delle zone industriali di interesse regionale sono limitati agli impianti di piccola e media taglia e le macchine devono avere una distanza reciproca di almeno 7 volte l'altezza complessiva della macchina più alta. In ogni caso la realizzazione dell'impianto non deve compromettere la futura realizzazione della zona omogenea come prevista dallo strumento urbanistico comunale.
9. Le FER da realizzare all'interno degli specchi acquei degli invasi artificiali del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale e relative pertinenze possono essere realizzate e gestite unicamente dall'Ente gestore del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale.

10. Gli impianti fotovoltaici flottanti, all'interno degli specchi acquei degli invasi artificiali del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale, non devono occupare una superficie superiore al 10% dello specchio acqueo alla quota di massima regolazione, devono garantire la non interferenza con le ordinarie manovre di regolazione, con le manovre straordinarie legate alla manutenzione, alla gestione delle piene e le manovre di carico dell'acqua da parte dei mezzi aerei antiincendio.
11. Gli impianti eolici di qualsiasi taglia non possono mai essere realizzati nelle linee ferroviarie a scartamento ordinario e a scartamento ridotto destinate al servizio pubblico, e nelle relative aree pertinenziali.
12. Nei siti oggetto di interventi di Messa in sicurezza permanente dei siti oggetto di procedimento di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, - Siti interessati da discariche dismesse di rifiuti urbani - Ex discariche monocomunali di RSU, Siti interessati da attività industriali, Siti interessati da attività minerarie dismesse, attraverso la realizzazione di barriere multistrato di "capping", la realizzazione di impianti FER potrà essere considerata ammissibile se compatibile con il mantenimento in condizioni di integrità e di funzionalità delle barriere di Messa in sicurezza permanente suddette.